

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 marzo 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1991, n. 29.

Sviluppo delle strutture cooperativistiche in agricoltura ai sensi della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1991, n. 30.

Interventi finalizzati all'agricoltura in montagna Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1991, n. 31.

Adeguamento delle strutture agrarie di produzione agli sbocchi di mercato ai sensi della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6 e modifica dell'art. 7 della legge regionale medesima Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1991, n. 32.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 47: «Promozione dei servizi di sviluppo agricolo». Pag. 7

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1991, n. 35.

Disciplina del settore commerciale Pag. 9

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1991, n. 36.

Costituzione in comune autonomo con denominazione «Monserato» della frazione di Monserrato del comune di Cagliari. Pag. 22

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 dicembre 1991, n. 47.

Proroga del termine di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, concernente interventi in favore dell'occupazione e provvidenze straordinarie in favore del personale dipendente della Sigma S.a.s. di Palermo. Pag. 23

LEGGE 11 dicembre 1991, n. 48.

Provvedimenti in tema di autonomie locali Pag. 23

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1991, n. 14.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 (secondo provvedimento) Pag. 25

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 1991 n. 28.

Modifiche alle leggi provinciali 29 giugno 1978, n. 30, e 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, in materia di trasporti Pag. 25

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 1991, n. 29.

Modifica alla legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57: «Provvidenze per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, per l'acquisto dei relativi mezzi e per l'approntamento di aree necessarie al servizio» Pag. 28

LEGGE PROVINCIALE 29 ottobre 1991, n. 30.

Integrazione della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sull'applicazione delle sanzioni amministrative Pag. 29

LEGGE PROVINCIALE 29 ottobre 1991 n. 31.

Partecipazione della provincia all'Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale Pag. 29

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1991, n. 29.

Sviluppo delle strutture cooperative in agricoltura ai sensi della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6.

(Pubblicata nel 1° supp. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 49 del 5 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APOSTO PER DECORSO
DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

STRUTTURE COOPERATIVISTICHE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Gli incentivi per le destinazioni di cui alla lettera e), primo comma, art. 2, della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6 «Miglioramenti dell'efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale. Riordino delle procedure amministrative», sono concessi nei limiti delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

Piano di ricapitalizzazione e sviluppo

1. Gli incentivi di cui al precedente art. 1 possono essere concessi per specifiche iniziative, su presentazione di un piano di ricapitalizzazione e sviluppo, che giustifichi gli investimenti per i fini di cui al secondo comma dell'art. 6 della citata legge regionale n. 6/1991.

2. Il piano di ricapitalizzazione e sviluppo, in particolare, dovrà dimostrare sotto il profilo tecnico-economico e finanziario l'idoneità a conseguire, in un periodo massimo di tre anni, una maggiore valorizzazione commerciale delle produzioni conferite dai soci, ed in particolare:

il razionale ed economico utilizzo delle strutture associate, con interventi di specializzazione ed integrazione dei prodotti trasformati e della rete commerciale;

il raggiungimento di economie di scala anche mediante interventi di concentrazione;

l'impiego di un management qualificato e specializzato;

l'acquisizione di strutture impianti, marchi e reti commerciali, nonché partecipazioni societarie, che permettano il controllo delle società acquisite.

3. Il piano di ricapitalizzazione e sviluppo deve prevedere, inoltre, la partecipazione finanziaria dei soci alla sua realizzazione.

4. Al piano, per i cui investimenti di sviluppo il soggetto beneficiario dovrà farsi carico di almeno il 30% delle risorse necessarie, devono essere allegati i bilanci degli ultimi tre anni di cui quello immediatamente precedente alla domanda certificato da società di revisione. Devono essere allegati inoltre:

l'elenco delle agevolazioni pubbliche ricevute nell'ultimo triennio;

ogni altra documentazione che verrà richiesta nelle istruzioni applicative della presente legge.

5. La giunta regionale emana le prescrizioni relative ai criteri di presentazione dei bilanci di cui al comma precedente e determina gli indici di bilancio per l'ammissione dei piani.

6. Il piano deve essere presentato previa approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono essere ammessi a beneficiare degli incentivi di cui alla presente legge i piani di ricapitalizzazione e sviluppo per attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, presentati da:

le cooperative agricole iscritte al registro prefettizio, sezione agricola ed i loro consorzi;

gli organismi societari, di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 6/1991;

le società per azioni il cui capitale sia sottoscritto per almeno il 51% da cooperative agricole e/o associazioni di produttori, di cui alla legge regionale 20 novembre 1980, n. 97 «Norme per il riconoscimento delle associazioni di produttori agricoli nella regione Lombardia»;

le associazioni di produttori di cui alla succitata legge regionale n. 97/80.

Art. 4.

Forma degli incentivi

1. Gli incentivi per gli interventi di ricapitalizzazione consistono in contributi in conto capitale, fino alla misura dell'aumento del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato dai soci.

2. Gli incentivi per gli interventi di sviluppo consistono in contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile per strutture, impianti, reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per l'attuazione del progetto.

3. Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 3 della succitata legge regionale n. 6/91.

4. I prestiti e i mutui agrari-conseguenti all'applicazione dell'art. 3, quarto comma, della legge regionale n. 6/91, sono assistiti dalle garanzie sussidiarie del fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 «Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura» e alla legge 27 ottobre 1966, n. 910 «Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966/1970» e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Possono essere concessi, inoltre, contributi fino al 40% della spesa sostenuta, da parte dei titolari dei piani presentati per assistenza progettuale, gestionale e amministrativa.

Art. 5.

Nucleo di valutazione

1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato, per l'istruttoria tecnico-economica dei piani di ricapitalizzazione e sviluppo presentati, ai fini della concessione degli incentivi di cui alla presente legge, dai soggetti di cui al precedente art. 3, stabilisce di un apposito nucleo composto dal coordinatore di settore, e composto da esperti in materia di economia agraria, economica aziendale, marketing e finanziaria, scelti tra il personale docente delle università degli studi, e tra il personale esperto di società di consulenza o revisione, del settore della cooperazione e da un rappresentante esperto di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

2. Il nucleo, di cui al precedente comma, si avvale dei servizi regionali ed in relazione a particolari esigenze potrà ricorrere a organismi specialistici in campi determinati, designati dall'assessore all'agricoltura e foreste.

3. I compensi per i componenti del nucleo e degli organismi specialistici vengono stabiliti con deliberazione della giunta regionale sulla base di tariffe professionali.

4. I componenti del nucleo non possono superare complessivamente le nove unità.

Art. 6.

Rendicontazione

1. Successivamente alla concessione ed accettazione del finanziamento regionale, i titolari del piano, pena la revoca del finanziamento, sono tenuti a presentare alla scadenza di ogni esercizio, per tre anni, i bilanci consuntivi revisionati da società di revisione, nonché lo stato di attuazione del progetto stesso, allegando la documentazione comprovante le fasi attuate.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Le domande per beneficiare degli incentivi di cui alla presente legge, previsti per il 1991, devono essere presentate entro sessanta giorni dall'emanazione della circolare di applicazione del presente titolo.

2. I termini per la presentazione della domanda negli anni successivi sono stabiliti con circolare dell'assessore regionale all'agricoltura.

TITOLO II

CONSORZI FIDI, SOCIETÀ CONSORTILI, COOPERATIVE DI GARANZIA

Art. 8.

Disposizioni generali

1. Gli incentivi di cui al nono comma, dell'art. 4, della succitata legge regionale n. 6/91 consistono in contributi per l'incremento del fondo rischi pari all'aumento del fondo effettivamente sottoscritto e versato dai soci a favore di consorzi fidi, società consortili e cooperative di garanzia, costituiti da imprenditori agricoli che abbiano tra gli scopi statutari la prestazione di garanzie collettive, per agevolare il credito agrario e le operazioni di locazione finanziaria dei soci.

2. Gli organismi di cui al precedente comma devono avere uno statuto conforme alla normativa vigente in materia e il numero complessivo dei soci non deve essere inferiore a 100.

Art. 9.

Domande

1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: la copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento;

l'elenco degli associati, persone fisiche e persone giuridiche, con l'indicazione della quota sociale sottoscritta;

il resoconto tecnico-finanziario sui finanziamenti garantiti nell'anno precedente;

il programma annuale della tipologia degli interventi, da eseguirsi a favore dei soci con l'indicazione dei risultati che si intendono raggiungere.

Art. 10.

Termini

1. Alle domande per beneficiare degli incentivi di cui al precedente art. 8 previsti per il 1991, devono essere presentate entro sessanta giorni dall'emanazione della circolare dell'assessore applicativa del presente titolo.

2. I termini per la presentazione delle domande per gli anni successivi sono stabiliti con circolare dell'assessore all'agricoltura e foreste.

Art. 11.

Consorzio regionale

1. A decorrere dal 1993, per poter beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo, i soggetti richiedenti devono essere associati in un unico consorzio regionale, che abbia come scopo la promozione e il coordinamento delle procedure e dei criteri per l'assistenza tecnico-finanziaria, nonché la rappresentanza dei soci, su loro richiesta, nei rapporti con gli istituti di credito.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per gli esercizi finanziari 1991 e 1992 la spesa complessiva di L. 39 miliardi di cui L. 24 miliardi nel 1991 e L. 15 miliardi nel 1992 così ripartita:

a) L. 17.500.000.000 di cui L. 10.500.000.000 per l'anno in corso per gli interventi di ricapitalizzazione finanziaria di cui al precedente art. 4 primo comma;

b) L. 17.500.000.000 di cui L. 11.500.000.000 per l'anno in corso per gli interventi di sviluppo riguardanti strutture, impianti, reti, commerciali, marchi, partecipazioni societarie ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per l'attuazione del progetto di cui al precedente art. 4, secondo comma;

c) L. 500.000.000 di cui L. 250.000.000 per l'anno in corso come contributo per l'assistenza progettuale, gestionale ed amministrativa relativa al piano di ricapitalizzazione e sviluppo di cui al precedente art. 4, quinto comma;

d) L. 500.000.000 di cui L. 250.000.000 per l'anno in corso per i compensi degli esperti e dei tecnici specialistici del nucleo di valutazione di cui al precedente art. 5;

e) L. 3.000.000.000 di cui L. 1.500.000.000 per l'anno in corso per l'incremento del fondo rischi a favore di consorzi fidi, società consortili e cooperative di garanzia di cui al precedente art. 9.

2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al precedente comma di L. 39.000 milioni per il biennio 1991/1992 di cui L. 24.000 milioni per il 1991, si provvede mediante impiego delle quote spettanti alla regione delle assegnazioni previste dalla legge 10 luglio 1991, n. 201 «Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura)» relativa alle attuazioni del piano agricolo nazionale.

3. Al bilancio per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2380 «Quota regionale dei fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del piano agricolo nazionale 1986/1992» è incrementata di L. 24.000.000.000;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE DI PARTE II

all'ambito 3, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 3.2.1.2.3308 «Contributi per assistenza progettuale, gestionale ed amministrativa, relativa ai piani di ricapitalizzazione e sviluppo delle strutture cooperativistiche in agricoltura» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250.000.000;

all'ambito 3, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 3.2.1.2.3309 «Compensi per gli esperti del nucleo di valutazione dei piani di ricapitalizzazione e sviluppo delle strutture cooperativistiche in agricoltura» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250.000.000;

all'ambito 3, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 3.2.1.2.3310 «Contributi in capitale per interventi di ricapitalizzazione finanziaria delle strutture cooperativistiche in agricoltura» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10.500.000.000;

all'ambito 3, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 3.2.1.2.3311 «Contributi in capitale per strutture, impianti, reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie relative agli interventi di piani di sviluppo e ricapitalizzazione delle strutture cooperativistiche» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 11.500.000.000;

all'ambito 3, settore 2, obiettivo 2, è istituito il capitolo 3.2.1.2.3312 «Contributi in capitale per l'incremento del fondo rischi dei consorzi fidi, società consortili e cooperative di garanzia in agricoltura» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000;

4. Al bilancio pluriennale 1991/1993, sono apportate le seguenti variazioni:

QUADRO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

al titolo 2, categoria 2 «Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato» le previsioni di entrata sono incrementate di L. 24.000.000.000 per il 1991 e di L. 15.000.000.000 per il 1992;

QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE

all'obiettivo 3.2.1. «Sostegno alle aziende» le previsioni delle spese correnti operative riferite a leggi operanti sono incrementate di L. 500.000.000 per il 1991 e L. 500.000.000 per il 1992;

all'obiettivo 3.2.1. «Sostegno alle aziende» le previsioni delle spese in capitale riferite a leggi operanti sono incrementate di L. 23.500.000.000 per il 1991 e L. 14.500.000.000 per il 1992.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 30 novembre 1991

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1991).
Il termine di 30 giorni previsto dalla costituzione per l'apposizione del visto è scaduto il 22 novembre 1991.

92R0051

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1991, n. 30.

Interventi finalizzati all'agricoltura in montagna.

(Pubblicata nel 1° supp. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 49 del 5 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO
DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In considerazione dell'importanza della produzione agricola in montagna, per la difesa del territorio, per la tutela, la valorizzazione e la gestione delle risorse naturali e del paesaggio, per le attività turistiche ed artigiane e per il mantenimento del quadro di vita sociale nei territori delle comunità montane, la regione Lombardia, secondo quanto previsto dalla presente legge, promuove il potenziamento dell'agricoltura di montagna attraverso:

- la razionalizzazione del processo produttivo;
- lo sviluppo di una politica per la qualità;
- la gestione e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

2. La regione riconosce e remunera i servizi di interesse sociale prestati dagli agricoltori.

Art. 2.

Razionalizzazione del processo produttivo

1. Al fine della razionalizzazione del processo produttivo, la regione promuove e finanzia interventi per:

- a) l'attività di sviluppo della zootecnia montana;
- b) l'uso delle tecnologie più appropriate per l'essiccazione e la conservazione dei foraggi;
- c) l'acquisto e l'impiego di piccole attrezzature per la ristrutturazione e la modernizzazione di stalle e pascoli; la refrigerazione, il trasporto e la raccolta di latte; l'acquisto di piccoli impianti pluviirrigui; per la ristrutturazione di fabbricati rurali ad uso abitativo; l'acquisto di mezzi di comunicazione radio e telefonici negli alpeggi.

2. La regione promuove e finanzia in particolare attività tese a sostenere l'allevamento di animali attraverso a fecondazione artificiale, interventi sanitari, premi per la pratica dell'alpeggio, premi e contributi per l'acquisto e la nascita di animali nonché per il sostegno della rimonta degli allevamenti bovini di latte nonché contributi per il sostegno della raccolta e commercializzazione in forma associata di capi bovini delle diverse categorie.

Art. 3.

Sviluppo della qualità

- 1. A favore dello sviluppo della qualità sono previsti interventi per:
 - a) l'introduzione di colture arbustive e arboree e varietà di particolare pregio;
 - b) il sostegno ai piccoli impianti di trasformazione locali, ai fini dell'utilizzo di tecniche che consentano di controllare ed assicurare costantemente la sanità e le caratteristiche organolettiche dei prodotti;
 - c) lo sviluppo delle denominazioni di origine e della commercializzazione collettiva delle produzioni locali.

Art. 4.

Valorizzazione dell'ambiente rurale

- 1. A favore della valorizzazione dell'ambiente rurale sono previsti interventi per:
 - a) migliorare le condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti;
 - b) la manutenzione di infrastrutture e manufatti di interesse pubblico da parte degli agricoltori locali;
 - c) le manutenzioni di piccola entità delle aree boscate e di piccole opere di sistemazioni idraulico-forestali;
 - d) la realizzazione di impianti energetici funzionanti con energie rinnovabili.

Art. 5.

Servizi di interesse sociale prestati dagli agricoltori

1. L'indennità compensativa di cui al regolamento CEE del consiglio n. 797 del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e successive modificazioni è determinata in modo da riservare una maggiorazione dell'indennità per le zone con maggiori svantaggi naturali delimitati ai sensi del successivo terzo comma.

2. Nelle zone di cui al successivo comma possono essere concessi ai sensi del precedente art. 1, secondo comma, contributi finanziari per la stipulazione di contratti di protezione territoriale e ambientale stipulati secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale.

3. Le comunità montane, sulla base di criteri stabiliti dalla giunta regionale, individuano nell'ambito dei rispettivi territori delle zone omogenee a cui riservare gli interventi più favorevoli e i contratti di protezione di cui ai precedenti commi.

4. I criteri devono tener conto in particolare del grado di accessibilità, della presenza o meno di infrastrutture turistiche, dell'altimetria, dell'assetto idrogeologico.

5. I contratti devono essere comunque riservati agli allevatori.

Art. 6.

Competenze e procedure

1. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge è delegato alle comunità montane.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare, determina i parametri di riparto; successivamente riparte i finanziamenti iscritti a bilancio tra le comunità montane.

3. Ciascuna comunità montana adotta, in relazione al precedente comma ed in conformità alle prescrizioni emanate dalla giunta regionale, un piano di interventi per le finalità di cui alla presente legge: il piano determina le specifiche decisioni e forme di incentivi e dovrà tener conto degli interventi delegati alle amministrazioni provinciali ai sensi delle leggi regionali vigenti.

4. Il piano adottato è trasmesso alla giunta regionale che, verificatane la conformità alle previsioni della presente legge, provvede all'erogazione del finanziamento previsto.

5. Le comunità montane per l'esercizio delle funzioni delegate, si avvalgono dei servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione competenti per il territorio.

6. Ai fini di cui al precedente comma la giunta regionale istituisce unità funzionali dei servizi provinciali presso ciascuna comunità montana.

7. Con delibera del consiglio regionale, sono stabiliti i criteri da osservarsi da parte degli enti delegati nell'esercizio della delega.

8. È ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o all'assessore delegato, avverso i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge.

Art. 7.

Abrogazione

1. La legge regionale 10 dicembre 1988, n. 56 «Interventi regionali per la manutenzione del territorio montano nell'ambito dell'attività agro-silvo-pastorale» è abrogata.

2. La predetta legge regionale n. 56/1988 continua ad applicarsi fino ad esaurimento delle somme già stanziare ai sensi di legge.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per gli esercizi finanziari 1991 e 1992 la spesa complessiva di L. 13.000 milioni di cui L. 6.000 milioni nel 1991 così ripartita:

a) L. 6.000.000.000 di cui L. 4.500.000.000 per il 1991 per gli interventi finalizzati alla razionalizzazione del processo produttivo di cui al precedente art. 2, primo comma, lettere a), b), c) e d);

b) L. 3.000.000.000 di cui L. 1.500.000.000 per il 1991 per gli interventi di sviluppo della qualità di cui al precedente art. 3;

c) L. 1.000.000.000 per il 1992 per interventi di valorizzazione dell'ambiente rurale di cui al precedente art. 4;

d) L. 3.000.000.000 per il 1992 per i contratti di protezione territoriale ed ambientale di cui al precedente art. 5.

2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al precedente comma di L. 13.000 milioni per il biennio 1991/1992, di cui L. 6.000 milioni per il 1991, si provvede mediante impiego delle quote spettanti alla regione delle assegnazioni previste dalla legge 10 luglio 1991, n. 201 «Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura)», relative all'attuazione del piano agricolo nazionale.

3. È altresì autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la concessione di contributi in capitale di L. 4.000.000.000 per interventi di valorizzazione dell'ambiente rurale di cui al precedente art. 4.

4. Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente terzo comma, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1991.

5. Al bilancio per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2380 «Quota regionale dei fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del piano agricolo nazionale 1986/1992» è incrementata di L. 6.000.000.000;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE DI PARTE II

All'ambito 3, settore 2, obiettivo 1, sono istituiti i seguenti capitoli:

a) 3.2.1.2.3313 «Contributi per l'attività di sviluppo della zootecnia montana», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.900.000.000;

b) 3.2.1.2.3314 «Contributi per l'uso delle tecnologie più appropriate per l'essicazione e conservazione di foraggi in montagna», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 450.000.000;

c) 3.2.1.2.3315 «Contributi per piccole attrezzature per la ristrutturazione dei fabbricati rurali ad uso abitativo e delle stalle e pascoli», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;

d) 3.2.1.2.3316 «Contributi per la formazione professionale dei giovani agricoltori di montagna», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 150.000.000;

e) 3.2.1.2.3317 «Contributi per l'introduzione delle colture arbustive e arboree di particolare pregio in montagna», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000;

f) 3.2.1.2.3318 «Contributi per i piccoli impianti di trasformazione dei locali rivolti alla sanità dei prodotti di montagna», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 600.000.000;

g) 3.2.1.2.3319 «Contributi per lo sviluppo delle denominazioni di origine e della commercializzazione collettiva delle produzioni di montagna», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000;

h) 3.2.1.2.3320 «Contributi per lo sviluppo della qualità dell'offerta agrituristica», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000;

3.2.1.2.3321 «Contributi per l'installazione di strutture per il trattamento delle deiezioni animali in montagna», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 400.000.000;

i) 3.2.1.2.3322 «Contributi per la manutenzione di infrastrutture e manufatti di interesse pubblico da parte degli agricoltori di montagna», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.800.000.000;

m) 3.2.1.2.3323 «Contributi per interventi di manutenzione di piccole entità delle aree boscate e di piccole opere di sistemazioni idrauliche-forestali», con la dotazione finanziaria di competenze e di cassa di L. 1.800.000.000;

n) 3.2.1.2.3324 «Contributi per i contratti di protezione territoriale ed ambientale fra comunità montane ed agricoltori», per memoria;

o) 3.2.1.1.3368 «Contributi statali per la manutenzione di infrastrutture e manufatti di interesse pubblico da parte degli agricoltori di montagna» per memoria.

6. Al bilancio pluriennale 1991/1993, sono apportate le seguenti variazioni:

Quadro di revisione delle entrate

al titolo 2, categoria 2 «Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato», le previsioni di entrata sono incrementate di L. 6.000.000.000 per il 1991 e di L. 7.000.000.000 per il 1992;

Quadro di previsione delle spese di parte II

all'obiettivo 3.2.1. «Sostegno delle aziende» le previsioni delle spese correnti operative riferite a leggi operanti sono incrementate di L. 450.000.000 per il 1991 e di L. 450.000.000 per il 1992;

all'obiettivo 3.2.1 «Sostegno alle aziende» le previsioni delle spese in capitale riferite a leggi operanti sono incrementate di L. 5.550.000.000 per il 1991 e di L. 6.550.000.000 per il 1992.

7. Le variazioni compensative di fondi fra i capitoli 3313, 3314, 3315, fra i capitoli 3317, 3318, 3320, nonché fra i capitoli 3321, 3322, 3323, saranno disposte con delibera della giunta regionale ai sensi dell'art. 36, comma settimo quinquies della legge regionale n. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 30 novembre 1991

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1991).

Il termine di 30 giorni previsto dalla costituzione per l'apposizione del visto è scaduto il 22 novembre 1991.

92R0052

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1991, n. 31.

Adeguamento delle strutture agrarie di produzione agli sbocchi di mercato ai sensi della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6 e modifica dell'art. 7 della legge regionale medesima.

(Pubblicata nel 1° supp. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 49 del 5 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO
DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione di quanto disposto dal piano agricolo regionale, gli incentivi per le destinazioni previste all'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6 «Miglioramenti dell'efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale. Riordino delle procedure amministrative», possono essere concessi per le seguenti finalità:

- 1) per il miglioramento qualitativo e per la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato;
- 2) per la diversificazione dell'attività dell'azienda;
- 3) per l'adeguamento dell'azienda volto a ridurre i costi di produzione, e a realizzare risparmi di energia;
- 4) per migliorare le condizioni di vita abitative e di lavoro;
- 5) per migliorare la condizione di igiene negli allevamenti;
- 6) per la tutela e il miglioramento dell'ambiente.

Art. 2.

Piano di miglioramento aziendale

1. Ai fini della concessione degli incentivi per le destinazioni di cui all'articolo precedente, i soggetti interessati devono presentare un piano di miglioramento aziendale. Il piano deve dare giustificazione degli investimenti, per i fini di cui all'art. 6, secondo comma, della succitata legge regionale n. 6/1991. In particolare, il piano deve contenere l'analitica dimostrazione della possibilità di migliorare in modo duraturo il reddito per unità di lavoro uomo (U.L.U.).

2. Il piano di miglioramento aziendale deve comprendere almeno:
una descrizione della situazione iniziale;
una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione;
l'indicazione degli interventi richiesti, ed in particolare degli investimenti previsti.

3. Per i territori montani particolarmente svantaggiati individuati a norma del successivo art. 3, può essere presentato un piano di miglioramento aziendale semplificato, secondo il modello stabilito con delibera della giunta regionale, che indica altresì gli obiettivi specifici cui il piano deve essere finalizzato.

Art.

Limitazioni

1. Agli incentivi per le destinazioni di cui al precedente art. 1 nei settori della produzione lattiero-casearia, della suinicoltura, della produzione delle carni bovine, si applicano i paragrafi terzo, quarto e quinto dell'art. 6 del regolamento CEE 12 marzo 1985, n. 797/85 del consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che nei territori più svantaggiati, ricompresi in una zona omogenea montana individuati dalla competente comunità montana secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 4.

Incentivi

1. Gli incentivi possono riguardare un volume di investimenti di 110 milioni per U.L.U. e 220 milioni per azienda. Il valore dell'incentivo per le medesime destinazioni di cui all'art. 1, non può eccedere:

- a) nei territori inclusi nelle zone montane:
 - il 45% per i beni immobili;
 - il 30% per gli altri tipi di investimenti;
- b) nelle altre zone:
 - il 35% per i beni immobili;
 - il 20% per gli altri tipi di investimenti.

2. Nei territori montani più svantaggiati, individuati a norma del precedente art. 3, il volume di investimenti non può superare 55 milioni per azienda a fronte della presentazione del piano semplificato di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

Art. 5.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 7 marzo 1991, n. 7

1. Il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale n. 6/1991 è sostituito dal seguente:

«I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti annualmente con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato. Le domande non finanziate devono essere restituite ai richiedenti».

Art. 6.

Delega

1. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge è delegato alle province, che le esercitano avvalendosi, per le istruttorie, dei servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione competenti per territorio.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i parametri di riparto; successivamente provvede a ripartire i finanziamenti, in modo che una quota di essi sia ripartita tra le province in modo direttamente proporzionale alla somma che esse stanziavano con risorse finanziarie autonome, per gli scopi di cui alla presente legge.

3. Con delibera del consiglio regionale, sono stabiliti i criteri da osservarsi da parte degli enti delegati nell'esercizio della delega stessa.

4. È ammesso ricorso al presidente della giunta regionale, o all'assessore competente se delegato, avverso i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge.

Art. 7.

Termini

1. Le domande per beneficiare degli incentivi di cui alla presente legge, previsti per il 1991, devono essere presentate entro 60 giorni dall'emanazione della circolare applicativa della presente legge, ai servizi provinciali per l'agricoltura, foreste e alimentazione della regione.

2. Le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere confermate da parte degli interessati agli S.P.A.F.A. nei termini di cui al comma precedente.

Art. 8.

Rendiconti

1. Per i piani aziendali rendicontabili ai sensi del succitato regolamento CEE n. 797/85 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà essere richiesto a cura della giunta regionale il rimborso della quota a carico della CEE, ai sensi del regolamento stesso.

2. Le somme rimborsate sono iscritte nel bilancio regionale secondo le procedure di cui all'art. 49 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione».

Art. 9.

Piano di sviluppo di interesse regionale

1. Qualora il volume degli investimenti superi i valori di cui al precedente art. 4, l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi è della giunta regionale.

2. Per gli interventi di cui al precedente comma è riservato il 30% dello stanziamento destinato alla concessione dei contributi per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendale.

Art. 10.

Finanziamento progetti ammissibili ai sensi del regolamento CEE 866/90)

1. La regione Lombardia concede, per la realizzazione di progetti ammissibili al finanziamento di cui al regolamento CEE n. 866/1990, relativo alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e non finanziabili per la mancanza di disponibilità, un contributo in capitale *ma tantum* sull'ammontare attualizzato degli interessi sui mutui di durata massima decennale, da stipularsi con enti ed istituti di credito che abbiano stipulato convenzione con la regione ed il cui tasso d'interesse sia inferiore di almeno 1,5 punti al tasso massimo di riferimento per il credito di miglioramento fondiario vigente.

2. Il contributo regionale è determinato nella misura dell'1,5% annuo della somma mutuata.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Per gli esercizi finanziari 1991 e 1992 sono autorizzate le seguenti spese:

a) L. 20.000.000.000 di cui 10.000.000.000 per il 1991 per gli interventi di cui al precedente art. 2;

b) L. 4.000.000.000 di cui 2.000.000.000 per il 1991 per il contributo sull'ammontare attualizzato degli interessi di cui al precedente art. 10.

All'onere previsto dal precedente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle assegnazioni statali alla regione per il 1991 ed il 1992 previste dalla legge 10 luglio 1991, n. 201 «Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)», per gli interventi previsti dal piano agricolo regionale di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge 752/86.

3. Al bilancio per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2380 «Quota regionale dei fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del piano agricolo nazionale 1986/1992» è incrementata di L. 12.000.000.000;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE DI PARTE II

all'ambito 3, settore 2, obiettivo I, è istituito il seguente capitolo 3.2.1.2.3330 «Contributi per gli investimenti previsti dal piano di miglioramento aziendale e del reddito per unità di lavoro» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10.000.000.000;

all'ambito 3, settore 2, obiettivo I, è istituito il capitolo 3.2.1.2.3367 «Contributi in capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi dei mutui decennali stipulati per interventi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000.

4. Al bilancio pluriennale 1991/1992 sono apportate le seguenti variazioni:

Quadro di previsione delle entrate:

al titolo 2, categoria 2, le previsioni di entrata sono incrementate di L. 12.000.000.000 per il 1991 e di L. 12.000.000.000 per il 1992;

Quadro di previsione delle spese:

all'obiettivo 3.2.1. «Sostegno alle aziende» le previsioni di spesa in capitale riferite a leggi operanti sono incrementate di L. 12.000.000.000 per il 1991 e di L. 12.000.000.000 per il 1992.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 30 novembre 1991

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1991).

Il termine di 30 giorni previsto dalla Costituzione per l'apposizione del visto è scaduto il 22 novembre 1991.

92R0053

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1991, n. 32.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 47: «Promozione dei servizi di sviluppo agricolo».

(Pubblicata nel 1° supp. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 49 del 5 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE A POSTO PER DECORSO
DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 47 «promozione dei servizi di sviluppo agricolo» sono inserite le seguenti lettere:

«f) l'erogazione di servizi reali all'impresa agricola, finalizzati alla riduzione dei costi dei fattori di produzione, alla conservazione e miglioramento della qualità dei prodotti delle produzioni agricole e al rispetto dell'ambiente;

g) lo studio dell'evoluzione della domanda dei prodotti agricoli, del trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto e di modelli gestionali ed organizzativi».

Art. 2.

1. Nell'attività di informazione e divulgazione, di cui alla lettera c) del terzo comma, art. 1 della legge regionale n. 47/1986, rientra anche l'attività di riqualificazione dell'immagine del prodotto e il marketing.

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 47/1986 è così modificato:

«Sono considerate in ogni caso di livello regionale la ricerca e la sperimentazione, nonché le attività di cui alle lettere f) e g), di cui al terzo comma del precedente art. 1».

2. L'ottavo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 47/1986 è sostituito dal seguente:

«10. Per le istruttorie ed i controlli relativi alle azioni affidate alle province, queste si avvalgono dei servizi provinciali agricoltura, foreste ed alimentazione».

3. L'undicesimo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 47/1986 sostituito dal seguente:

«Le azioni di piani regionali e provinciali possono essere affidate, oltre che agli enti pubblici, che statutariamente perseguono scopi di sviluppo agricolo e forestale, agli istituti universitari, alle associazioni dei produttori e alle cooperative agricole e loro consorzi, anche alle organizzazioni professionali e associative agricole, agli enti, istituti ed organismi privati che, perseguendo statutariamente scopi di sviluppo agricolo, siano stati riconosciuti idonei, ai sensi del successivo art. 8».

Art. 4.

Norma finanziaria

1. È autorizzata per gli esercizi finanziari 1991 e 1992 la spesa complessiva di L. 26 miliardi di cui L. 14.226 milioni nel 1991 per le finalità di cui all'art. 1, terzo comma lett. a), b), c), d), e), f), e g) della legge regionale n. 47/1986 così come modificato dai precedenti art. 1 e 2 così ripartita:

a) L. 2.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 per l'anno in corso per la ricerca e la sperimentazione di cui alla lett. a);

b) L. 11.000.000.000 di cui L. 6.726.000.000 per l'anno in corso per l'assistenza tecnico-economica di base e specializzata di cui alla lett. b);

c) L. 5.000.000.000 di cui L. 2.500.000.000 per l'anno in corso per l'informazione e la divulgazione di cui alla lett. c);

d) L. 1.000.000.000 di cui L. 500.000.000 per l'anno in corso per la formazione e l'aggiornamento professionale dei tecnici preposti ai servizi di sviluppo di cui alla lett. d);

e) L. 2.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 per l'anno in corso per la formazione e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura, come imprenditori agricoli e come dipendenti di cui alla lett. e);

f) L. 4.000.000.000 di cui L. 2.000.000.000 per l'anno in corso per l'erogazione di servizi reali alle imprese agricole di cui alla lett. f);

g) L. 1.000.000.000 di cui L. 500.000.000 per l'anno in corso per studi di mercato, sul trasferimento delle innovazioni di cui alla lett. g).

2. È altresì autorizzata per gli esercizi finanziari 1991 e 1992 la spesa di L. 2.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 per il 1991 per il riconoscimento delle funzioni di interesse regionale svolte dalle organizzazioni professionali agricole di cui all'art. 16 della legge regionale n. 47/1986.

3. Agli oneri relativi agli interventi di cui al precedente primo e secondo comma, di L. 28.000 milioni per il biennio 1991/1992 di cui L. 15.226 milioni per il 1991, si provvede mediante impiego delle quote spettanti alla regione delle assegnazioni previste dalla legge 10 luglio 1991 n. 201 «Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986 n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura)» relative all'attuazione del piano agricolo nazionale.

4. Al bilancio per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2380 «Quota regionale dei fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del piano agricolo nazionale 1986/1992» è incrementata di L. 15.226.000.000;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.2209 «Spese per la ricerca e la sperimentazione per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo» è incrementata di L. 1.000.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.2210 «Spese per l'assistenza tecnico-economica di base e specializzata per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo» è incrementata di L. 6.726.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.2211 «Spese per l'informazione e la divulgazione per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo» è incrementata di L. 2.500.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.2212 «Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale dei tecnici preposti ai servizi di sviluppo agricolo» è incrementata di L. 500.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.2213 «Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei dipendenti nel settore agricolo per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo» è incrementata di L. 1.000.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.2214 «Contributi ad organizzazioni professionali agricole di interesse regionale che operano con strutture proprie e con proprie articolazioni nel territorio regionale» è incrementata di L. 1.000.000.000;

all'ambito 3, settore 2, obiettivo 4, parte 2, è istituito il capitolo 3.2.4.2.3325 «Servizi reali alle imprese agricole per il miglioramento dell'efficienza, della qualità dei prodotti ed il rispetto dell'ambiente» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000;

all'ambito 3, settore 2, obiettivo 4, parte 2, è istituito il capitolo 3.2.4.2.3326 «Studi di mercato, delle innovazioni di processo e di prodotto e di modelli di gestione ed organizzazione» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000.

5. Al bilancio pluriennale 1992-93 sono apportate le seguenti variazioni:

QUADRO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

al titolo 2, categorie 2, «Entrate derivanti dai contributi ed assegnazioni dello Stato» le previsioni di entrata sono incrementate di L. 15.226.000.000 per il 1991 e di L. 12.774.000.000 per il 1992;

QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE

all'obiettivo 3.2.4. «Servizi in agricoltura» le previsioni di spesa corrente operative riferite a leggi operanti sono incrementate di L. 15.226.000.000 per il 1991 e di L. 12.774.000.000 per il 1992.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 30 novembre 1991

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1991).

Il termine di 30 giorni previsto dalla Costituzione per l'apposizione del visto è scaduto il 22 novembre 1991.

92R0054

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1991, n. 35.

Disciplina del settore commerciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 44 del 6 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La regione Autonoma della Sardegna finalizza la politica economica per il settore commerciale al perseguimento di obiettivi di corrispondenza della rete distributiva alle esigenze del sistema socio-economico regionale.

2. Nel quadro degli obiettivi generali di sviluppo regionale, la regione determina gli indirizzi e pone in atto gli strumenti indicati nella presente legge diretti a favorire l'ammodernamento strumentale, lo sviluppo del sistema commerciale e l'efficienza delle imprese, al fine di assicurare, anche attraverso l'adeguamento delle strutture, una maggiore funzionalità dei servizi offerti nell'interesse generale del consumatore, del turismo e degli altri settori produttivi.

Art. 2.

Quadro degli obiettivi

1. Gli interventi previsti dalla presente legge, che dovranno essere realizzati dai piani ai vari livelli territoriali, sono volti a realizzare:

a) il coordinamento tra la programmazione commerciale ed urbanistica al fine di assicurare l'adeguatezza e la qualificazione del servizio commerciale, tenendo conto delle interrelazioni con gli insediamenti abitativi, produttivi, terziari, con la mobilità dei consumatori, con l'assetto dei trasporti e della rete viaria;

b) la razionalizzazione della rete distributiva in modo tale da assicurare, per quanto possibile, anche un livello minimo di servizi commerciali nelle zone meno privilegiate;

c) la trasformazione e l'ammodernamento del sistema distributivo, con iniziative dirette, tra l'altro, alla creazione di centri commerciali e di altre strutture destinate alla commercializzazione dei prodotti regionali;

d) l'organizzazione di iniziative tendenti ad incrementare i rapporti tra commercio e turismo, sia stimolando la capacità della rete distributiva di promuovere la domanda turistica, sia consentendole di adeguarsi alla medesima;

e) il coordinamento delle iniziative di promozione commerciale, al fine di perseguire l'obiettivo di creare un'immagine univoca dei prodotti regionali;

f) l'associazionismo, la cooperazione ed il collegamento tra gli operatori, sia stimolando l'adozione di forme consortili o cooperative che per l'esercizio di attività commerciali, sia promuovendo l'istituzione e la gestione di servizi comuni tra le imprese;

g) l'aumento della produttività delle imprese e della professionalità degli operatori del settore commerciale al fine di assicurare lo sviluppo della struttura imprenditoriale in esso operante;

h) la predisposizione di adeguati servizi reali alle imprese anche al fine di agevolare l'accesso e la permanenza sui mercati regionale, nazionale ed estero;

i) l'erogazione di agevolazioni finanziarie agli operatori del settore commerciale finalizzate al conseguimento di soddisfacenti livelli reddituali, al miglioramento gestionale, all'ammodernamento delle strutture ed alla acquisizione di tecnologie evolute;

l) la predisposizione di strumenti capaci di assicurare la tutela dei consumatori in termini di informazioni sui prodotti offerti, di garanzia di qualità dei medesimi, di trasparenza e di razionalizzazione delle condizioni di offerta e di formazione dei prezzi.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

Art. 3.

Piano regionale di politica commerciale

1. La giunta regionale approva il piano regionale di politica commerciale, di durata quinquennale, che deve essere coordinato con il piano generale di sviluppo regionale e, qualora sia necessario, aggiornato in relazione allo scorrimento di tale piano.

2. Il piano regionale è elaborato in armonia con le previsioni di sviluppo regionale e sulla base di un'analisi dello stato e delle tendenze di sviluppo dell'apparato commerciale sardo, nei suoi diversi comparti, con particolare riguardo agli aspetti territoriali, alla situazione delle imprese, alla consistenza ed all'articolazione tipologica degli esercizi, all'occupazione ed alla capacità di spendita.

3. Il piano deve essere coordinato con gli altri interventi di programmazione regionale in settori connessi e, in particolare, con la programmazione urbanistica e territoriale.

4. Il piano regionale di politica commerciale costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e di autorizzazione delle attività commerciali.

5. Il piano, nei limiti consentiti dalla legislazione urbanistica statale e regionale, fissa i criteri in base ai quali i comuni individuano, negli strumenti urbanistici generali, le zone destinate agli insediamenti commerciali con particolare riguardo alle zone di espansione, nonché le zone a prevalente diversa destinazione nelle quali è consentito anche l'insediamento di esercizi per la vendita al dettaglio.

6. I criteri di cui al primo comma devono uniformarsi a quanto disposto nell'articolo 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e devono tendere al soddisfacimento delle seguenti indicazioni generali:

a) prevedere nelle zone di espansione la localizzazione di strutture commerciali, preferibilmente integrate in unità di servizio polifunzionali;

b) coordinare lubicazione di nuove attività di vendita alle disponibilità di spazi per il traffico veicolare e di parcheggi;

c) consentire una equa distribuzione nel territorio comunale delle attività di vendita di beni di generale e largo consumo al fine di favorire un rapido accesso dei consumatori.

7. Per ottemperare ai principi indicati nel comma precedente, nell'ambito del piano regionale di politica commerciale, devono essere stabiliti vincoli quantitativi per nuovi insediamenti, tenendo conto della mobilità dei consumatori, con particolare riferimento ai seguenti rapporti:

a) rapporto tra popolazione residente e fluttuante e punti di vendita;

b) rapporto tra popolazione residente e fluttuante e superficie di vendita globale;

c) rapporto tra superficie da destinare a parcheggi e punti vendita articolati per singole zone nelle quali viene eventualmente suddiviso il territorio comunale a norma del secondo comma dell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 4.

Ambiti territoriali

1. Il piano regionale, elaborato sulla base dei criteri previsti nel precedente articolo 3, individua le sub-aree ed è articolato in sub-piani.

2. Nel caso in cui si proceda, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, alla istituzione di nuove province o circondari, gli ambiti territoriali riferiti alle singole sub-aree sono modificati, adeguandoli alla nuova suddivisione territoriale, con provvedimento dell'assessore regionale competente in materia di commercio, sentito il comitato di cui all'articolo 7.

Art. 5.

Approvazione del piano regionale di politica commerciale

1. Il piano regionale di politica commerciale viene approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di commercio, previo parere della commissione consiliare competente e del comitato di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. Il primo piano regionale di politica commerciale viene approvato dalla giunta entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro 6 mesi prima della scadenza del piano stesso.

3. Nelle more dell'adozione del nuovo piano continua a produrre effetti il precedente.

4. Il piano viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 6.

Contenuti del piano regionale di politica commerciale

1. Il piano regionale di politica commerciale:

a) specifica, in armonia con le finalità e le norme della presente legge, gli obiettivi che la regione si propone di realizzare e definisce le linee essenziali degli interventi correlati a tali obiettivi;

b) prevede le direttive alle quali i comuni si devono attenere nell'esercizio delle competenze loro demandate dalla presente legge, con riguardo, in particolare, alla concreta applicazione dei criteri di programmazione di cui al presente articolo;

c) individua le zone commerciali sovracomunali per le quali si rende opportuna una specifica programmazione;

d) predispone gli indirizzi generali atti a garantire una presenza adeguata, coordinata ed equilibrata nel territorio regionale di grandi strutture di distribuzione commerciale, compresi i centri commerciali all'ingrosso, i mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari e i centri commerciali al dettaglio;

e) stabilisce le modalità di insediamento e gli ambiti territoriali sovracomunali entro i quali i comuni devono reperire le aree per i mercati all'ingrosso definendo, nel contempo, gli standard minimi degli impianti, delle attrezzature e dei servizi in rapporto alle funzioni ed alle capacità di attrazione del mercato;

f) indica, per ciascuna zona del territorio regionale, di cui alla precedente lettera c), le condizioni per la concessione di autorizzazioni per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati (indipendentemente dal settore commerciale e dalla dimensione del comune) e per esercizi relativi a settori di largo e generale consumo con la superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati da insediare nei Comuni con meno di 10.000 abitanti;

g) stabilisce in relazione alle esigenze di ristrutturazione o di controllo della rete di vendita i settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa, compresi quelli alimentari e dell'abbigliamento, da sottoporre a criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni amministrative. Per gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai valori indicati dal piano regionale per ciascun settore merceologico, dovranno essere previsti limiti di sviluppo in relazione alla consistenza della superficie di vendita globale alla data del piano, e agli obiettivi di ristrutturazione della rete commerciale da perseguire ai diversi livelli territoriali. Per gli esercizi aventi superficie di vendita fino ai valori suindicati dovranno essere determinati limiti di sviluppo sulla base di rapporti-tipo fra popolazione residente e fluttuante ed esercizi e superfici di vendita, tenendo, in particolare, conto delle esigenze delle zone di nuova urbanizzazione;

h) definisce i programmi ed i relativi criteri di attuazione concernenti l'istituzione, l'ampliamento, lo spostamento e la soppressione dei mercati ambulanti e detta direttive per il loro funzionamento e per il rilascio delle autorizzazioni, provvede, altresì, a stabilire i criteri e le direttive di programmazione per l'ambulato, in relazione alle quote di mercato da attribuire al settore nel piano comunale.

Art. 7.

Comitato regionale per i problemi del commercio

1. Presso la regione autonoma della Sardegna è istituito il comitato regionale per il commercio.

2. Il comitato è composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di commercio, o un suo delegato, che lo presiede;

b) tre esperti designati dalla giunta regionale, competenti in materia di commercio, urbanistica e turismo;

c) cinque esperti dei problemi della distribuzione designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti più rappresentative a livello nazionale, dei quali: uno per il commercio all'ingrosso, due per il commercio al dettaglio in sede fissa, uno per le imprese della grande distribuzione, uno per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

d) due rappresentanti degli albergatori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;

e) due rappresentanti dei commercianti ambulanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;

f) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali;

g) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, un rappresentante dei comuni della Sardegna, designato dall'A.N.C.I., e un rappresentante delle amministrazioni provinciali della Sardegna, designato dall'U.P.S.;

h) due rappresentanti del movimento cooperativistico.

3. Funge da segretario un funzionario dell'assessorato regionale competente in materia di commercio.

4. Il comitato è nominato con deliberazione della giunta regionale entro 60 giorni dalla sua prima costituzione e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e fino alla nomina del nuovo comitato.

5. Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente.

6. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni del comitato sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. In caso di mancata designazione di uno o più membri del comitato entro 30 giorni dalla richiesta, la giunta regionale provvede alla nomina dei componenti non designati, sempre che venga raggiunta la maggioranza dei componenti e ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

9. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l'anno in seduta ordinaria e tutte le volte che ne facciano richiesta almeno sei componenti, in seduta straordinaria.

10. Ai componenti del comitato competono gli emolumenti, le indennità e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

11. I membri del comitato che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo e senza che intervengano i supplenti, decadono d'ufficio e sono sostituiti, nei modi di cui ai commi precedenti, per il rimanente periodo di durata in carica del comitato.

Art. 8.

Compiti del comitato

1. Il comitato svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere obbligatorio sul contenuto dei programmi di politica commerciale ai vari livelli territoriali e propone le linee di azione a supporto dei comuni per la predisposizione del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita;

b) indica le modalità tese a favorire un'ampia diffusione dell'informazione sulla legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di commercio nonché l'acquisizione, da parte degli operatori del commercio e dei consumatori, delle conoscenze sulla legislazione commerciale anche con la predisposizione di testi coordinati delle norme vigenti;

c) esprime parere obbligatorio sulle domande di autorizzazione per l'apertura e il trasferimento degli esercizi al dettaglio di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

d) il comitato esercita le funzioni della commissione regionale per il commercio prevista dall'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 9.

Verifica annuale

1. Annualmente, l'assessorato regionale del commercio predispose una relazione sullo stato di attuazione del piano regionale di politica commerciale avvalendosi delle indicazioni formulate dal comitato per i problemi del commercio di cui al precedente articolo 7.

2. La relazione di cui al comma precedente viene sottoposta entro il mese di maggio all'esame della giunta, la quale trasmette, per conoscenza, alla competente commissione consiliare.

Art. 10.

Servizio commercio dell'assessorato competente in materia di commercio

1. Presso l'assessorato competente in materia di commercio è istituito anche in soprannumero rispetto al limite massimo della struttura organizzativa individuata dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni il «Servizio regionale del commercio», presso il quale sono accentrate tutte le competenze dell'Assessorato in materia di commercio.

Il Servizio commercio è articolato nei seguenti settori:

a) affari generali e funzionamento del comitato per i problemi del commercio, funzionamento commissioni promozione commerciale e prezzi amministrati;

b) commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, edicole, fiere, mostre mercati e simili, annona, anagrafe esercenti forme atipiche di vendita;

c) carburanti;

d) sistema informativo.

Art. 11.

Istituzione di una banca dati

1. Per agevolare la predisposizione del piano regionale di politica commerciale di cui all'articolo 3 della presente legge è istituita presso il Servizio commercio di cui all'articolo 10, una banca dati sul commercio, da aggiornare semestralmente, articolata per comuni e comparti del settore commerciale.

Tale banca sarà, tra l'altro, finalizzata alla individuazione degli indici qualitativi e quantitativi necessari per la stima della produttività del lavoro nelle attività commerciali e della dimensione ottimale delle unità locali operanti nel settore commerciale.

Art. 12.

Piani comunali ed intercomunali

1. I comuni sono tenuti a predisporre o ad adeguare entro 6 mesi dall'approvazione del piano commerciale regionale, il piano commerciale di sviluppo e adeguamento della rete di vendita che, nel rispetto dell'atto di indirizzo regionale, fissa gli indici qualitativi e quantitativi che devono essere conseguiti da ciascuna categoria di attività commerciale per i diversi rami delle attività distributive e detta le altre prescrizioni previste dalla legislazione vigente. Il piano potrà subordinare il rilascio di nuove autorizzazioni alle sole iniziative che rispettino gli indici minimi sopra indicati.

I piani comunali ed intercomunali possono prevedere che per il rilascio di nuove autorizzazioni, per le attività distributive al dettaglio, il richiedente debba dimostrare di avere rilevato aziende relative alle stesse tabelle merceologiche commerciali aventi una superficie complessiva non inferiore al 40% di quella della nuova iniziativa e di garantire una occupazione indotta pari a non meno del 50% della disoccupazione creata dalla cessazione delle vecchie attività rilevate dalla nuova.

3. Il piano determina per ciascun triennio quali debbano essere, nel rispetto dei minimi di cui al comma precedente, l'estensione in termini di superficie delle attività commerciali che devono essere rilevate e il livello di occupazione indotto che deve essere garantito per il rilascio delle nuove autorizzazioni.

4. Per le modalità di approvazione dei piani comunali ed intercomunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita si applica il disposto dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

5. La regione autonoma della Sardegna favorisce l'adozione in ogni comune dell'isola, dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita in attuazione della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni.

6. I piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita dovranno contemplare le seguenti attività commerciali:

commercio al dettaglio in sede fissa,

b) commercio ambulante;

pubblici esercizi;

d) edicole;

carburanti.

7. Il piano commerciale comunale dovrà inoltre individuare le aree destinate alle varie forme di commercio ambulante di cui al successivo articolo 41.

Art. 13.

Mancata approvazione

1. In caso di mancata approvazione dei piani commerciali comunali ed intercomunali entro i termini per essi specificatamente previsti, l'Assessore regionale competente in materia di commercio, previa diffida ad adempiere entro 60 giorni inviata all'ente cui spetta il potere di approvazione, nomina un commissario straordinario.

2. Il commissario provvede entro 90 giorni alla predisposizione ed approvazione del piano, avvalendosi degli esperti tecnico-scientifici necessari ed utilizzando le disponibilità finanziarie assegnategli con il decreto di nomina.

Art. 14.

Commissioni comunali

I comuni sono tenuti ad istituire una commissione comunale per il commercio secondo le norme della legge 11 giugno 1971, n. 426 e della legge 12 giugno 1990, n. 142.

TITOLO III

URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 15.

Disposizioni generali

1. La disciplina urbanistica degli insediamenti commerciali definita nel presente titolo è attuata in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nella regione autonoma della Sardegna.

Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni comunali previste dalla vigente legislazione urbanistica è subordinato alla conformità delle iniziative previste ai piani commerciali di cui alla presente legge.

Art. 16.

Coordinamento tra programmazione urbanistica e programmazione commerciale

1. L'atto di indirizzo regionale in materia di politica commerciale ed i piani comunali ed intercomunali per lo sviluppo e l'adeguamento della rete di vendita, tengono conto delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici generali e nei piani attuativi e di ogni altra norma vigente in materia urbanistica, nonché dei piani territoriali paesistici, ove esistenti.

2. È fatto obbligo ai comuni che predispongono il piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita di inviare una copia all'Assessorato regionale del commercio ed una all'assessorato regionale dell'urbanistica.

3. L'assessorato competente in materia di commercio esprime, entro 30 giorni dal ricevimento, la conformità del piano comunale al piano regionale commerciale.

4. Decorso tale termine, il piano si intende approvato.

5. In caso di rilevata difformità dal piano regionale il piano è rinviato al comune con le osservazioni di merito.

TITOLO IV

ACCESSO ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

Art. 17.

Registro degli esercenti il commercio

1. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del capo I della legge stessa.

TITOLO V

VARIE FORME DI COMMERCIO

Art. 18.

Autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento di esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa

1. L'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento di esercizi di vendita al dettaglio è rilasciata secondo le disposizioni contenute nella legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive integrazioni e modifiche e nel suo regolamento di attuazione ed in conformità ai piani di politica commerciale di cui alla presente legge.

Art. 19.

Grandi strutture

1. L'atto di nulla-osta di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, vengono rilasciati dall'Assessore regionale competente previo accertamento della corrispondenza delle iniziative commerciali con l'atto di indirizzo regionale.

2. L'assessore regionale competente subordina la concessione del nulla-osta alle imprese di cui al comma precedente, all'accertamento che, a fronte dell'attività di nuova apertura o di ampliamento, vengano consegnate, con le relative rinunce, un numero di vecchie autorizzazioni relative ad attività operanti nelle stesse tabelle merceologiche per cui si richiede l'autorizzazione su una superficie complessiva non inferiore in metri quadrati al 60% della superficie della nuova iniziativa. I comuni prenderanno atto, contestualmente al rilascio dei nuovi nulla-osta, della rinuncia a quelli relativi alle vecchie attività.

3. I nulla-osta di cui al precedente primo comma potranno essere concessi previa approvazione dei piani commerciali regionali, comunali e, ove previsti, sovracomunali.

Art. 20.

Forme speciali di vendita

1. Al fine di eliminare gli scompensi che caratterizzano le attività commerciali al dettaglio in sede fissa e ambulante rispetto ad alcune forme speciali di vendita la regione autonoma della Sardegna istituisce presso il Servizio commercio dell'assessorato competente in materia di commercio, di cui all'articolo 10 della presente legge, una anagrafe degli operatori commerciali, aventi sede in Sardegna, che esercitano la loro attività secondo le forme della vendita a domicilio, della vendita a distanza, della vendita per corrispondenza, della vendita per televisione, degli spacci interni, delle cooperative di consumo per soli soci e dei distributori automatici.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a dare comunicazione scritta all'assessorato competente ed alle Camere di commercio entro 3 mesi dall'inizio dell'attività e comunque entro il mese di febbraio di ogni anno, con l'identificazione dei seguenti dati: denominazione dell'azienda, titolare, sede legale, numero di iscrizione al registro delle ditte e numero dei dipendenti.

3. Per l'esercizio delle forme speciali di vendita si applicano le disposizioni relative al commercio fisso di cui al capo III, art. 24, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e del relativo regolamento. Per l'apertura degli spacci interni di vendita o di somministrazione e delle cooperative di consumo si applicano le norme stabilite dai piani commerciali. Le vendite a domicilio e le vendite per televisione devono essere esercitate esclusivamente negli orari di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio.

4. Le cooperative di consumo ed i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione di merci al dettaglio esclusivamente a favore dei soci possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico.

5. Le autorizzazioni amministrative sono revocate nel caso in cui la vendita sia effettuata a favore di soggetti diversi da quelli indicati dal comma precedente.

6. Nel caso di cooperative di consumo e dei loro consorzi gli acquirenti devono risultare regolarmente iscritti nel libro dei soci prima dell'effettuazione dell'acquisto.

7. Le autorizzazioni relative agli spacci interni ed alle cooperative di consumo di cui al precedente quarto comma, sono revocate parimenti nel caso in cui l'incasso annuo superi il 50% del monte paghe e salari dei dipendenti o dei soci.

Art. 21.

Mostre, esposizioni o simili

1. Le mostre, esposizioni o simili organizzate da singoli per prodotti, aperte al pubblico o alle quali il pubblico abbia in qualsiasi modo accesso, senza che sia effettuata attività di vendita, sono soggette ad autorizzazione del sindaco.

2. L'organizzazione di aste è soggetta al preventivo rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza competente, dell'autorizzazione prevista dall'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. Nelle aste possono essere offerti al pubblico quadri, sculture, mobili antichi, tappeti, porcellane e ceramiche antiche, gioielli antichi e quant'altro costituisca di norma opera artistica, artigianale o comunque un "unicum" irripetibile.

4. È vietata l'organizzazione di aste in ristoranti, bar e, in genere, negli esercizi pubblici, esclusi gli alberghi.

5. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può concedere l'autorizzazione temporanea per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

6. Tali autorizzazioni sono rilasciate alle condizioni che il richiedente sia iscritto al registro esercenti il commercio e siano rispettate le norme igienico sanitarie e sulla prevenzione incendi.

Art.

Distributori automatici

1. La vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico mediante distributori automatici, quando non siano state effettuate direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o di somministrazione o nelle sue immediate adiacenze, sono soggette ad autorizzazione del sindaco.

2. È vietata la vendita al pubblico di bevande alcoliche mediante distributori automatici.

Art. 23.

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

a) non attivi l'esercizio di vendita entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'esercizio dell'attività;

c) venga cancellato dal registro degli esercenti il commercio.

2. I termini di cui alle lettere a) e b) sono sospesi dal sindaco qualora il mancato esercizio dell'attività non sia imputabile al titolare.

Art. 24.

Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti posti in vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile, secondo le modalità previste dalle direttive CEE, l'indicazione del prezzo.

2. La giunta regionale, sentito il parere del comitato regionale di cui al precedente articolo 7, può stabilire modalità particolari di indicazione del prezzo o esentare dall'obbligo dell'indicazione stessa determinati prodotti, comunque non del settore alimentare o dell'abbigliamento.

Art. 25.

Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, anche se annessi a esercizi alberghieri, sono autorizzati dal sindaco.

2. Il tipo è la classe degli esercizi di cui al presente articolo sono individuati, nel provvedimento di autorizzazione, in relazione alle funzioni svolte dal sindaco medesimo; per quelli annessi ad esercizi alberghieri vale la classificazione del relativo esercizio alberghiero.

3. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che il richiedente sia iscritto nel registro esercenti il commercio e che l'esercizio sia conforme ai regolamenti locali di polizia urbana ed igienico-sanitari, alle norme urbanistiche e, per quelli annessi agli esercizi alberghieri, alle norme sulla classificazione alberghiera. L'autorizzazione può essere negata dal sindaco per motivate esigenze di pubblica sicurezza, fermo restando, per i requisiti soggettivi, quanto previsto dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. L'organo competente deve pronunciarsi sulla domanda entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. Qualora non si pronuncerà entro il predetto termine l'autorizzazione si intende negata.

Art. 26.

Somministrazioni di alimenti e bevande

1. In ambito comunale le seguenti specifiche autorizzazioni non seguono le procedure ed i vincoli previsti dal piano commerciale di sviluppo e adeguamento della rete di vendita e sono sottoposte a semplice autorizzazione del sindaco:

a) la somministrazione di alimenti e bevande in spacci annessi a circoli privati che aderiscano a enti o associazioni formalmente riconosciuti a livello regionale o nazionale, sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative;

b) la somministrazione di alimenti e bevande in spacci annessi a cooperative, ed aziende, ad amministrazioni diverse, ad istituti scolastici, a complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale, nonché a complessi sportivi ed a cinema o teatri, o altri spazi di pubblico spettacolo, anche in occasione di feste popolari, sagre e manifestazioni similari.

2. L'autorizzazione è subordinata sempre alla osservanza delle norme igienico-sanitarie.

3. L'autorizzazione può essere concessa solo a condizione che la somministrazione prevista sia effettuata in locali senza accesso diretto dalla pubblica via e privi di pubblicità esterna, a favore rispettivamente degli iscritti ai circoli, dei soci delle cooperative, dei dipendenti di aziende e amministrazioni varie, degli studenti e del personale degli istituti scolastici, degli utenti dei servizi turistico-sociali e dei partecipanti alle manifestazioni di pubblico spettacolo.

4. Per ottenere l'autorizzazione prevista al punto a), i circoli richiedenti debbono presentare l'atto costitutivo e lo statuto integrati dall'elenco delle cariche sociali e dalla documentazione relativa all'adesione ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative.

5. Per ottenere l'autorizzazione prevista al punto b), i richiedenti debbono indicare il nominativo del gestore dello spaccio che, in ogni caso, deve essere regolarmente iscritto al registro degli esercenti il commercio.

6. In ogni caso l'autorizzazione è sospesa dal sindaco quando non sussistano più le condizioni richieste e, per il tipo di utenza e di funzionamento dei servizi, si configuri a tutti gli effetti la fattispecie di un normale punto di vendita da ricondurre all'osservanza della normativa e dei vincoli previsti dal piano commerciale di sviluppo e adeguamento della rete di vendita.

Art. 27.

Revoca dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande

1. L'autorizzazione è revocata qualora:

a) l'esercizio di somministrazione al pubblico non venga attivato entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

b) venga sospesa per un periodo superiore a 30 giorni l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza aver dato avviso al sindaco o non venga ripresa l'attività decorso il periodo di chiusura comunicato. Tale periodo non può essere superiore a 90 giorni nell'anno. Il sindaco autorizza la chiusura per un periodo superiore a quello sopra indicato in caso di comprovata necessità o in via facoltativa quando il servizio nella zona risulta assicurato da un preciso piano di turnazione predisposto dal sindaco, sentite le organizzazioni locali degli esercenti e dei lavoratori, nonché quelle turistiche;

c) il titolare venga cancellato dal registro esercenti il commercio.

2. Nei casi di cui all'articolo 26 l'autorizzazione è revocata qualora il titolare effettui la somministrazione al pubblico.

Art. 28.

Esposizione dell'autorizzazione e pubblicità dei prezzi

1. Negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche annessi ad esercizi alberghieri, deve essere esposta, in modo chiaro e ben visibile all'interno dell'esercizio, l'autorizzazione di cui al precedente articolo 25. La tabella dei prezzi praticati va esposta in modo chiaro e ben visibile anche dall'esterno dell'esercizio; per gli esercizi di somministrazione al pubblico dei soli alimenti, la tabella va esposta all'interno ed all'esterno dell'esercizio.

Art. 29.

Autorizzazioni stagionali

1. Il sindaco può, sentita la commissione comunale, rilasciare autorizzazioni stagionali sulla base dei punti vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande al pubblico previsti dal piano commerciale, a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui al precedente articolo 17.

2. Per autorizzazione stagionale si intende una autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 210 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

Art. 30.

Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

2. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'azienda può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro stesso e l'autorizzazione prevista.

3. Qualora il subentrante non ottenga l'iscrizione entro il termine di un anno dalla data predetta, egli decade dal diritto di continuare l'attività del dante causa. Tale termine è prorogato dall'autorità competente quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Art. 31.

Orari di vendita

1. I limiti temporali di svolgimento dell'attività di vendita sono stabiliti dal sindaco in conformità ai criteri segnalati nell'atto di indirizzo regionale sulla politica commerciale ed in conformità alla legislazione nazionale vigente in materia.

TITOLO VI

COMMERCIO ALL'INGROSSO

Art. 32.

Commercio all'ingrosso

1. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso non è soggetto ad autorizzazione e può svolgersi anche fuori dai mercati all'ingrosso e dei centri commerciali all'ingrosso da parte dei soggetti che sono iscritti al registro degli esercenti il commercio, nel rispetto degli indirizzi sulla politica regionale per il commercio.

Art. 33.

Mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari

1. Per mercato all'ingrosso di prodotti agro-alimentari si intende un'area delimitata ed attrezzata per lo svolgimento, da parte di una pluralità di compratori e venditori, di operazioni commerciali all'ingrosso relativamente a:

prodotti agro-alimentari, conservati e/o trasformati, ivi comprese le bevande;

prodotti dell'allevamento (zootecnico, avicunicolo e ittico);

prodotti della pesca;

fiori, sementi e piante.

attrezzature e articoli necessari alla produzione agricola, zootecnica ed ittica.

2. Nell'ambito del mercato possono essere presenti anche impianti, pubblici o privati, per la lavorazione, la conservazione, la refrigerazione e lo stoccaggio dei prodotti agro-alimentari. Può essere, altresì, presente un centro servizi per il trasporto e possono essere attivati servizi connessi con l'attività di commercializzazione, quali, ad esempio, reti di collegamento con altri mercati locali, nazionali ed esteri, servizi bancari, postali, assicurativi, di esposizione.

3. La regione è autorizzata a partecipare a società consortili, a prevalente partecipazione pubblica, aventi per oggetto l'istituzione o la gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, con comuni, Camere di commercio e soggetti pubblici o privati.

4. I mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari non possono essere creati senza la specifica autorizzazione della giunta regionale, che viene rilasciata su motivata proposta dell'assessore regionale competente in materia di commercio, sentito il comitato per i problemi del commercio di cui all'articolo 7.

5. Il comitato esprime il proprio parere, in merito all'istituzione dei mercati di cui al comma precedente, sulla scorta di un analitico progetto contenente un'analisi tecnico-economica ed un'analisi urbanistica che tenga conto della normativa vigente e delle implicazioni che ne derivano.

6. Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 38 della presente legge, non possono essere annoverati quali mercati all'ingrosso i centri di raccolta per la conservazione, lavorazione e trasformazione appartenenti a produttori singoli o associati.

7. La giunta regionale autorizza, su proposta dell'assessore competente in materia di commercio, sentito il comitato per i problemi del commercio, l'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari, il trasferimento, la ristrutturazione e l'ampliamento dei mercati esistenti in conformità all'atto di indirizzo regionale in tema di politica commerciale.

Art. 34

Ruolo dei mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari

1. La regione promuove il rinnovamento e concorre allo sviluppo del settore del commercio all'ingrosso agro-alimentare mirando a:

a) favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni locali sulla base delle esigenze del mercato sardo, nazionale ed internazionale;

b) predisporre congrui strumenti per una trasparenza del sistema di formazione dei prezzi, per consentire la rilevazione delle qualità delle merci immesse e vendute nell'ambito della struttura e per realizzare una maggiore tutela dei consumatori;

c) incentivare i controlli igienico-sanitari al fine della effettiva tutela della salute pubblica.

Art. 35.

Gestione di mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari

1. La gestione dei mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari, a prevalente partecipazione pubblica, fatto salvo quanto consentito dal quarto comma dell'articolo 33 della presente legge, deve essere affidata a società, previa autorizzazione da parte della giunta regionale.

2. Lo svolgimento dell'attività di gestione è disciplinato da un regolamento-tipo approvato dalla giunta regionale.

3. I rapporti tra ente di gestione, operatori alle vendite ed operatori ai servizi connessi sono regolati da concessione amministrativa. L'assegnazione degli spazi di vendita e dei magazzini spetterà all'ente di gestione, sulla base dei criteri previsti dal regolamento del mercato.

4. Con il provvedimento istitutivo sono determinate le zone finitime al mercato e funzionalmente collegate alle esigenze di questo, nelle quali non possono insediarsi i commercianti all'ingrosso degli stessi prodotti trattati nel mercato.

Art. 36.

Funzionamento dei mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari

1. Il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari sono regolati dai seguenti principi:

a) il libero svolgimento della concorrenza deve essere assicurato dalla presenza di una pluralità di operatori alle vendite ed agli acquisti;

b) l'assegnazione dei posteggi, magazzini, uffici deve essere effettuata a tempo determinato: per quanto riguarda i posteggi, la loro assegnazione deve essere condizionata ad una adeguata capacità operativa degli assegnatari, prevedendo la revoca della concessione, qualora per due anni consecutivi venga commercializzato un quantitativo inferiore al minimo richiesto. La concessione e l'autorizzazione ad operare nel mercato non possono essere trasferite a nessun titolo, salvo che per cause di morte o di invalidità, al coniuge o a parenti entro il primo grado. Alle assegnazioni di posteggi e di magazzini non si applicano le disposizioni vigenti in materia di avviamento commerciale. Le concessioni ed autorizzazioni non possono avere durata superiore a 6 anni;

c) deve essere garantito il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie economiche e delle organizzazioni sociali interessate alla formazione delle decisioni relative alla politica dei mercati. I regolamenti dei mercati devono coerentemente prevedere le forme e le procedure con le quali si attua tale principio;

d) i corrispettivi per l'uso dei posteggi e le tariffe dei servizi devono essere stabiliti in misura tale da consentire il pareggio di bilancio di ogni singola struttura mercantile e dell'ente di gestione;

e) le cooperative di servizi devono essere preferite, a parità di condizioni, nell'eventuale affidamento in concessione della gestione dei servizi di mercato;

f) non è ammesso il trasferimento delle merci tra gli operatori addetti alle vendite, salvo che gli stessi abbiano costituito un gruppo di acquisto, oppure si tratti di forniture ad enti pubblici. In tutti gli altri casi è necessaria l'autorizzazione della direzione del mercato;

g) gli astatori ed i commissionari non possono esercitare per conto proprio, anche fuori mercato, il commercio dei prodotti compresi nei settori di attività del mercato stesso, salvo che siano iscritti anche all'Albo dei grossisti;

h) la rilevazione dei prezzi e delle quantità delle merci immesse e vendute nel mercato e la diffusione dei dati relativi devono essere effettuate in aderenza all'effettivo andamento delle transazioni e comunque nel rispetto delle istruzioni impartite dall'ISTAT;

i) sono demandati all'ente di gestione i controlli sull'applicazione delle norme vigenti relative alla classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti;

l) i controlli igienico-sanitari devono essere assicurati dalla Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Alla direzione del mercato è preposto un direttore, il quale vigila sull'applicazione delle leggi e del regolamento all'interno del mercato stesso.

3. Il direttore del mercato è nominato dall'ente di gestione tra le persone dotate dei requisiti professionali necessari.

TITOLO VII

PROGETTI SPECIALI

Art. 37.

Centri commerciali al dettaglio

1. Per centro commerciale al dettaglio si intende una struttura funzionale progettata unitariamente, di nuova costruzione o realizzata mediante ristrutturazione anche parziale di immobili esistenti, costituita da un insieme di esercizi commerciali al dettaglio anche di differenti tipologie, dotata delle necessarie infrastrutture e di servizi comuni e con l'eventuale presenza di altre attività economiche e di servizio.

2. Non più del 30% della superficie di vendita complessiva può essere destinata ad un unico esercizio o a più esercizi della stessa impresa.

3. Il rilascio da parte del sindaco della autorizzazione all'apertura di un centro commerciale al dettaglio all'interno della regione, rilasciato dall'Assessore regionale competente in materia di commercio, qualora la superficie di vendita complessiva sia superiore ai 1.500 metri quadrati nei comuni con oltre 10.000 abitanti, e superiore a 500 metri quadri negli altri comuni (indipendentemente dai settori commerciali e dalla dimensione del Comune) o nel caso di esercizi relativi a settori di largo e generale consumo da insediare nei comuni con meno di 10.000 abitanti, la superficie di vendita sia superiore ai 500 metri quadrati. Tale autorizzazione viene rilasciata a società o gruppi commerciali in conformità ai piani di cui ai precedenti articoli 3 e 19 sulla base di un progetto di massima.

4. Il progetto di massima, in ottemperanza alla normativa urbanistica vigente e tenendo conto delle implicazioni da questa derivanti, indica la superficie di vendita complessiva del centro, le caratteristiche degli esercizi soggetti a criteri di programmazione, la planimetria della localizzazione con l'indicazione dei parcheggi e degli accessi e gli spazi destinati ad altre attività economiche.

5. Chi ha ottenuto l'autorizzazione per la realizzazione di un centro commerciale al dettaglio deve, entro 6 mesi ed a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima, presentare all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, un progetto esecutivo dettagliato con ogni elemento utile relativo all'organizzazione del centro, al numero ed alle caratteristiche degli esercizi ed ai servizi previsti.

6. Contemporaneamente a tale progetto devono essere presentate le domande per il rilascio della concessione edilizia in base alle normative vigenti e delle autorizzazioni amministrative necessarie. L'autorità amministrativa, nell'approvare il progetto, indica un limite di tempo per la realizzazione dell'iniziativa commerciale oltre il quale l'autorizzazione può essere revocata e provvede al rilascio delle previste autorizzazioni amministrative ai titolari degli esercizi del centro commerciale.

7. I piani intercomunali potranno stabilire un incremento tra il 2% ed il 5% dei contributi, di cui alle lettere a), b) e c) del successivo articolo 52, quando le iniziative sono collocate all'interno di un centro commerciale al dettaglio.

8. Resta fermo, in ogni caso, il limite massimo di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 52.

Art. 38.

Centri agro-alimentari

1. La giunta regionale può autorizzare l'istituzione di mercati all'ingrosso nei quali non sia presente l'attività di intermediazione in aree caratterizzate da un'offerta esclusiva o prevalente di prodotti agro-alimentari. Tali mercati vengono definiti «mercati alla produzione dei centri agro-alimentari» e ad essi si applicano le norme previste per i mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari.

Art. 39.

Gruppi di acquisto e unioni volontarie

1. Il piano commerciale della regione determina le agevolazioni da destinare al fine della costituzione di gruppi di acquisto, di unioni volontarie o consorzi di cooperative, attraverso i quali gli operatori dettaglianti possono perseguire l'obiettivo di una più elevata efficienza.

2. Tali agevolazioni consistono in un contributo non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese amministrative necessarie a creare e a mantenere in funzione, a livello regionale, un organismo per la definizione della strategia del «gruppo» o dell'«unione» e, a livello provinciale e/o intermedio, una società cooperativa per lo svolgimento di funzioni commerciali all'ingrosso.

3. Il contributo potrà essere erogato per non più di cinque anni dalla costituzione e non potrà essere superiore annualmente a L. 100.000.000 a livello regionale ed a L. 50.000.000 a livello provinciale e/o intermedio.

Art. 40.

Finanziamento dei progetti speciali

1. La regione può erogare ad enti, imprese o consorzi, contributi non inferiori al 50% e non superiori all'80% delle spese per studi e ricerche necessari alla predisposizione dei progetti speciali che vengono concretamente realizzati.

TITOLO VIII

AMBULANTATO

Art. 41.

Definizione

1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

c) su aree date in concessione per un periodo di tempo limitato al giorno o ai giorni in cui siano assenti i soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al primo comma.

Art. 42.

Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 41, è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui al precedente articolo 41, secondo comma, lettera a), è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 41, secondo comma, lettere b) e c), è rilasciata dall'assessore regionale competente in materia di commercio, nei limiti della disponibilità complessiva delle aree destinate nel territorio regionale all'esercizio dell'attività stessa indicate dai comuni alla regione.

4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera d), abilita anche alla vendita al domicilio di consumatori ed è rilasciata dall'assessore regionale competente in materia di commercio, sentito il comitato di cui all'articolo 7, in rapporto alle esigenze dei consumatori.

5. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio, ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistono i requisiti soggettivi richiesti per una e per l'altra attività.

7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 43.

Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal comune nel cui territorio viene esplicato.

2. I sindaci, nell'ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e delle forme di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera d), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni comune debbono essere stabilite le zone in cui esso è vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al precedente articolo 41, secondo comma, lettere a), b) e c), nonché i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici e sentita, ai sensi dell'articolo 14, la commissione competente, integrata da due rappresentanti delle associazioni degli ambulanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche-economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

5. I comuni sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quattro anni, a comunicare alla regione la superficie delle aree destinate al commercio ambulante di cui all'articolo 41, secondo comma, lettere a), b) e c), con l'indicazione della parte riservata agli agricoltori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 41, terzo comma.

6. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di concessioni di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera c).

7. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, salvo al coniuge o a parenti, entro il primo grado, nel caso di morte o invalidità del titolare.

8. La concessione del posteggio ha la durata di 10 anni e può essere rinnovata.

9. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 3 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

10. Il sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera a), l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.

11. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

12. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal consiglio comunale in conformità agli indirizzi delle regioni, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 14.

13. Con decreto dell'assessore regionale competente in materia di beni culturali o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico o storico, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta dell'assessore regionale competente in materia di beni culturali che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.

14. L'esercizio del commercio previsto dalla presente legge nella aree demaniali marittime è subordinato anche alle disposizioni emanate dalle competenti autorità marittime ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. L'esercizio medesimo, svolto su aree demaniali marittime secondo le modalità previste dall'articolo 41, secondo comma, lettere a), b) e c), è soggetto, comunque, alle disposizioni in materia di concessioni previste dagli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione e 5 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

15. Senza permesso del soggetto proprietario o concessionario è vietato l'esercizio del commercio di cui al presente titolo nei porti, negli aeroporti e nelle stazioni.

Art. 44.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

2. L'autorizzazione è altresì revocata:

a) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per il periodo di cui al precedente articolo 43, nono comma.

Art. 45.

Sanzioni

1. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce:

a) chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa o nelle zone o aree in cui sia vietato o senza il permesso di cui all'articolo 43, quindicesimo comma;

b) chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

2. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa prevista dal primo comma e con la confisca di tali prodotti.

3. Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 600.000.

4. Per le violazioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 5897 è l'UPICA competente per territorio. Il medesimo ufficio comunica all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione i casi di particolare gravità e di recidiva ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti, rispettivamente, di sospensione dell'autorizzazione, per un massimo di 60 giorni, e di revoca della stessa.

Art. 46.

Disposizioni varie

1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, purché non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 marzo 1976, n. 398, hanno diritto a continuare l'attività commerciale nei posteggi indicati nell'autorizzazione stessa, oltre che in forma itinerante, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitano sulle aree di cui all'articolo 41, primo comma, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

4. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

5. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213. Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.

TITOLO IX

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE COMMERCIALE

Art. 47.

Finalità

1. Con le agevolazioni al commercio di cui al presente titolo si perseguono le seguenti finalità:

a) ammodernare e migliorare le strutture aziendali per renderle economicamente efficienti al fine di aumentare la produttività degli esercizi di vendita, assicurare la realizzazione degli obiettivi dei programmi e dei piani di politica commerciale regionale, sovracomunale e comunale e riportare il numero delle unità locali esercenti parametri individuati dai piani;

b) stimolare i processi di ristrutturazione e riconversione della struttura distributiva, compresa la ristrutturazione finanziaria dell'impresa;

c) promuovere l'associazionismo economico tra piccole e medie imprese commerciali e orientare lo sviluppo della cooperazione per la distribuzione, la somministrazione e l'approvvigionamento delle merci;

d) favorire gli investimenti nei mercati all'ingrosso nei centri commerciali all'ingrosso ed al dettaglio ed in tutte le iniziative tendenti a incoraggiare la razionalizzazione, l'innovazione e lo sviluppo della struttura distributiva;

e) incentivare la realizzazione di servizi reali e finanziari delle imprese, nonché l'informatizzazione del settore commerciale;

f) contribuire ad un accrescimento del livello di professionalità degli operatori del commercio.

Art. 48.

Contributi ai comuni

1. Al fine di promuovere la formazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, l'assessore regionale del turismo, artigianato e commercio è autorizzato a concedere contributi:

a) ai comuni che realizzano il piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita;

b) ai comuni già in possesso del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita e che intendono adeguarlo alle nuove indicazioni urbanistiche e/o commerciali.

2. Il contributo da attribuire ai comuni per le spese inerenti alla realizzazione degli studi relativi alla redazione del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita è pari a un massimo di L. 2.000 per abitante per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ed un massimo di L. 4.000 per abitante per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 5.000 abitanti e ad un massimo di L. 5.000 per abitante per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3. Contributi integrativi potranno essere erogati ai comuni riconosciuti ad economia turistica ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

4. Il parametro da utilizzare in concreto viene determinato tenendo conto degli elementi indicati nella domanda di contributo compreso il preventivo di spesa per gli studi e la predisposizione del piano.

5. Per i comuni che si consorziano per la redazione del piano commerciale, i contributi sono aumentati del 50%.

Art. 49.

Imprese commerciali ammesse alle agevolazioni

1. La regione concede le agevolazioni previste dal presente titolo alle iniziative imprenditoriali nel settore del commercio, attivate esclusivamente dalle seguenti imprese aventi sede ed operanti in Sardegna, che realizzino interventi nel rispetto degli indici qualitativi e quantitativi stabiliti nel piano comunale commerciale:

- a) piccole e medie imprese esercenti il commercio;
- b) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio che trasferiscono l'attività nelle zone indicate dai piani comunali;
- c) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio, in numero non inferiore a 9, ed all'ingrosso, in numero non inferiore a 3, che si associno con l'impegno di rinunciare alle autorizzazioni amministrative relative ai preesistenti esercizi di vendita;
- d) consorzi di imprese, gruppi di acquisto, società consortili promotrici di centri commerciali ed altre forme di commercio associate, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici;
- e) cooperative di consumo fornite di regolare autorizzazione amministrativa per la vendita alla generalità dei consumatori.

2. Per piccole e medie imprese esercenti il commercio si intendono quelle che hanno un volume d'affari annuo dichiarato nell'ultimo esercizio, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a L. 500.000.000, ovvero le imprese commerciali di nuova costituzione che abbiano conseguito nel primo trimestre di attività un volume di affari, sempre ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a L. 240.000.000.

Art. 50.

Iniziativa ammesse alle agevolazioni

1. Le iniziative da ammettere alle agevolazioni finanziarie riguardano:

- a) la costruzione e l'acquisizione di immobili, ivi incluse le relative aree, di impianti e di attrezzature fisse e mobili;
- b) l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili e di impianti;
- c) l'utilizzazione di beni di cui alle precedenti lettere a) o b), mediante operazioni di locazione finanziaria;
- d) la diffusione e l'utilizzazione, tra imprese commerciali associate, delle moderne tecnologie in campo gestionale ed organizzativo aziendale.

2. Sono ammesse alle agevolazioni finanziarie le spese sostenute per gli interventi attuati dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione.

Art. 51.

Imprese ammesse alle agevolazioni

1. Non sono ammesse alle agevolazioni:

- a) le imprese esercenti la vendita e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quando le strutture destinate a tale attività sono annesse a strutture ricettive;
- b) le imprese che attuino iniziative all'ingrosso situate nei centri storici delle città così come individuati dai comuni interessati;
- c) le iniziative che non siano conformi agli obiettivi e alle prescrizioni dei piani di politica commerciale e dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita;
- d) gli spacci interni e le attività destinate a particolari limitate categorie di utenti;
- e) le cooperative di consumo non aperte al pubblico e qualsiasi forma di vendita o somministrazione di alimenti e bevande che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico.

Art. 52.

A agevolazioni particolari per incentivare l'attuazione degli indirizzi regionali

1. Alle imprese ed agli enti che realizzano le iniziative previste dall'articolo 50, la regione è autorizzata a concedere le agevolazioni di seguito indicate, commisurate all'ammontare della spesa ammissibile:

- a) un contributo annuo il cui totale sia pari al 4% della spesa ammessa per la costruzione e l'acquisizione di immobili, ivi comprese le relative aree, e di impianti e attrezzature fisse e mobili, nonché per l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili, di impianti e di attrezzature fisse e mobili. Tale contributo è concesso per la durata massima di 10 anni;
- b) contributi annui costanti posticipati per la durata massima di 10 anni e comunque non superiore alla durata dell'operazione, il cui ammontare totale sia pari al 40% del valore originario degli investimenti ammessi, per le operazioni di locazione finanziaria di cui alla lettera c) dell'articolo 50;
- c) contributi in conto capitale nella misura massima del 10% delle spese ammesse per le iniziative di cui alla lettera d) dell'articolo 50;
- d) prestiti di esercizio;
- e) garanzie sussidiarie;
- f) garanzie integrative.

2. Le agevolazioni previste dal presente titolo, poste a carico del bilancio della regione, possono sommarsi con le agevolazioni contributive e finanziarie previste dalle leggi dello Stato, purché non vengano superati i limiti del 75% della spesa ammissibile per quanto riguarda i contributi ed il limite del 50% della spesa ammissibile per quanto riguarda i prestiti di esercizio.

Art. 53.

Priorità

1. Per i primi 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, le agevolazioni previste ai precedenti articoli 49, 50 e 52 possono essere erogate soltanto a favore delle iniziative rivolte al miglioramento, ristrutturazione e riorganizzazione delle strutture commerciali già esistenti.

2. Successivamente a tale periodo, il piano regionale commerciale fisserà le priorità dei finanziamenti anche in relazione agli esercizi commerciali di nuova istituzione.

Art. 54.

Volume d'affari

1. Al fine di proporzionare il finanziamento alla possibilità di ammortamento delle imprese, il limite massimo di spesa ammissibile per le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 50 non può superare, comunque, le seguenti percentuali del volume di affari realizzato dall'impresa nel territorio della regione autonoma della Sardegna:

- a) per il commercio all'ingrosso: il 50%;
- b) per il commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante e per i pubblici esercizi: il 75%;
- c) per le cooperative di consumo il 50% e comunque non oltre L. 500.000.000.

2. Il volume di affari preso a base per la determinazione della spesa massima ammissibile è quello risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'IVA riferita all'anno precedente la domanda e, nel caso di nuove aziende, da quella presunta.

3. Nei casi particolari disciplinati dalla legge, il cui volume d'affari determinato ai sensi del precedente comma non corrisponde all'entità complessiva dei corrispettivi derivanti dalle operazioni effettuate, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi risultanti dai bilanci allegati alla dichiarazione annuale o della stessa dichiarazione ai fini dell'IVA relativa all'anno precedente la domanda.

Art. 55.

Misura dei prestiti di esercizio

1. I prestiti per il credito d'esercizio di cui alla lettera d) del precedente articolo 52 sono concessi sulla base di accertate esigenze, con il limite di L. 100.000.000, in misura non superiore al 10% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, anche in aggiunta alle altre agevolazioni previste dal citato articolo.

2. Alle imprese commerciali di cui al precedente articolo 49, lettera d), i prestiti per il credito di esercizio possono essere concessi, sulla base di accertate esigenze, sino ad un importo massimo del 15% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

3. I prestiti di esercizio a favore dei consorzi si cumulano con i prestiti di esercizio a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.

4. I prestiti di esercizio di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono rinnovabili, anche parzialmente, entro i limiti massimi previsti in applicazione della presente legge, a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla precedente concessione.

5. I prestiti sono ammortizzabili in 5 anni e sono estinguibili anticipatamente.

6. Il prestito di esercizio è commisurato fino al 30% del volume d'affari quando trattasi di aziende o imprese commerciali che non hanno usufruito dei benefici regionali previsti dal presente titolo.

Art. 56.

Tassi di interesse

1. Per i prestiti di cui all'articolo 55, il tasso di interesse a carico del mutuatario graverà in misura pari al tasso di interesse fissato, per i mutui concessi alle imprese commerciali delle regioni meridionali, dalla legge n. 517 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 57.

Garanzie sussidiarie

1. La regione è autorizzata a concedere garanzie sussidiarie, nei limiti dell'articolo 55, a favore delle imprese commerciali aventi i requisiti di cui al precedente articolo 49 per i piani di investimento e di ristrutturazione che non usufruiscono delle agevolazioni di cui al presente titolo.

Art. 58.

Fondo di gestione

1. La regione è autorizzata a concedere, a valere sul fondo di cui al successivo articolo 59, garanzia sussidiaria ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti fra imprese operanti in Sardegna nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, a fronte delle obbligazioni dagli stessi assunte in relazione alle garanzie concesse ai soggetti associati di cui all'articolo 49 della presente legge.

2. La garanzia del fondo è di natura integrativa ed è cumulabile con le garanzie concesse dai consorzi e cooperative di garanzia fidi e/o altre forme di garanzia.

3. La garanzia del fondo può essere accordata fino all'80% del finanziamento concesso dagli istituti di credito e/o aziende finanziarie su richiesta dei medesimi, dei beneficiari e dei consorzi e cooperative di garanzia.

4. La garanzia si esplica d'intesa con gli istituti di credito convenzionati, nei confronti dei beneficiari dei finanziamenti e di altri eventuali garanti.

Art. 59.

Costituzione del fondo a favore delle imprese commerciali

1. È autorizzata, presso uno o più istituti di credito, la costituzione di un fondo speciale a gestione autonoma per l'erogazione delle agevolazioni previste dagli articoli 52, 55, 57 e 58 della presente legge.

2. Sulle singole concessioni decide, in base alle direttive generali deliberate dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente, un comitato operante presso ciascun istituto di credito composto ai sensi dell'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, ed integrato da due rappresentanti designati dalle federazioni regionali dei commercianti, aventi i requisiti di accessibilità previsti dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il comitato di cui al precedente secondo comma, delibera anche sulla concessione delle provvidenze previste dall'articolo 67 della legge regionale 4 giugno 1989, n. 11, a carico dell'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

4. Le convenzioni con gli istituti di credito sono stipulate dall'assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con l'assessore competente in materia di commercio.

5. Gli oneri conseguenti alla gestione dei fondi di cui al presente articolo sono addebitati agli stessi.

6. Gli interessi attivi maturati nei predetti fondi sono versati annualmente in conto entrate del bilancio regionale.

Art. 60.

Interventi per la promozione commerciale

1. La regione favorisce la partecipazione delle imprese commerciali, industriali e artigianali, singole o consorziate anche tramite associazioni di categoria o enti pubblici, che presentino produzioni delle imprese agricole ed industriali locali, ad iniziative di promozione commerciale, quali mostre, fiere, esposizioni. È autorizzata, a tal fine, la concessione di contributi fino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili.

2. Sono ammissibili le spese relative alla quota di iscrizione all'iniziativa, all'affitto e all'allestimento dell'area espositiva, all'inserzione nel catalogo, alla pubblicità, ai trasporti, ai pernottamenti, al vitto ed agli altri servizi di interpretariato e di assistenza fornita da personale dipendente e non dipendente delle imprese beneficiarie.

3. La regione, inoltre, secondo le previsioni del piano di cui al precedente articolo 3, può svolgere direttamente interventi a sostegno della commercializzazione per i prodotti della Sardegna o che, comunque, siano attinenti a scambi di rilevante interesse regionale. A tal fine, può partecipare a manifestazioni nazionali ed internazionali, può provvedere a campagne pubblicitarie, alla stampa di materiali vari ed all'assunzione di iniziative similari previste nel suddetto piano regionale.

Art. 61.

Contributi per studi e ricerche

1. L'assessore regionale competente in materia di commercio è autorizzato a concedere contributi a fondo perduto per un ammontare massimo del 50% della spesa effettivamente sostenuta a favore di consorzi, società consorziali di servizi comuni tra imprese commerciali al dettaglio ed altre associazioni di categoria, che predispongano studi e ricerche atti alla realizzazione di servizi reali a favore delle imprese partecipanti con riferimento alle seguenti funzioni d'impresa:

a) individuazione dei fabbisogni finanziari, delle fonti di finanziamento e delle tecniche per la gestione delle risorse finanziarie;

b) accesso in condizioni di efficienza ai mercati di approvvigionamento;

c) introduzione di moderne tecnologie di conservazione, presentazione e consegna delle merci vendute;

d) programmazione e controllo della gestione;

e) informatizzazione della gestione.

2. Il contributo massimo per ciascuna iniziativa non può superare L. 50.000.000.

Art. 62.

Formazione e riqualificazione

1. Per l'individuazione dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento di attività commerciali e, segnatamente, per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, si rinvia a quanto indicato nella legge 11 giugno 1971, n. 426, e nelle relative norme di attuazione

2. Per la formazione e la riqualificazione professionale degli operatori del commercio di cui alla legge n. 426 del 1971, l'assessore regionale competente in materia di commercio promuove la realizzazione di attività formative.

3. Per il raggiungimento di tale obiettivo, sentite le proposte del comitato per i problemi del commercio di cui all'articolo 7 della presente legge, e delle organizzazioni rappresentative delle categorie commerciali, l'assessore regionale competente in materia di commercio elabora un piano formativo entro il mese di gennaio di ogni anno. Per i fini di cui al presente articolo, l'assessore regionale competente in materia di commercio si avvale delle competenze dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della regione, il quale, con le proprie strutture operative e con apposite convenzioni stipulate con enti o istituti specializzati nel settore della formazione professionale, ne cura la realizzazione, facendone gravare la spesa sul fondo per l'addestramento professionale di cui alla legge regionale 1º giugno 1979, n. 47.

TITOLO X

VENDITE STRAORDINARIE E DI LIQUIDAZIONE, DIVIETI, ABUSIVISMO E REGIME SANZIONATORIO

Art. 63.

Vendite straordinarie

1. Le vendite straordinarie, di liquidazione, speciali, i saldi, le vendite di fine stagione, di realizzo, le vendite con sconti o ribassi e tutte le altre forme di vendita che vengano presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti, effettuate nel territorio della regione, anche per corrispondenza o tramite qualsiasi altro mezzo, da chiunque esercitate, a qualunque titolo, sono regolate dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, integrata dalle presenti norme.

Art. 64.

Lavori straordinari

1. La circostanza di cui all'articolo 2, primo comma, punto 4), della legge 19 marzo 1980, n. 80, consiste nell'esecuzione di lavori concernenti la trasformazione, il rinnovo o la ristrutturazione dei locali adibiti alla vendita, ovvero il rinnovo delle attrezzature, tali, in ogni caso, da comportare la sospensione dell'attività, con chiusura dell'esercizio per almeno dieci giorni lavorativi.

2. Qualora per l'esecuzione dei lavori indicati nel precedente comma non sia richiesta la concessione della licenza edilizia, la comunicazione prevista dall'articolo 2 della legge n. 80 del 1980 deve essere corredata da idonea documentazione fotografica antecedente i lavori e da una relazione tecnica recante il preventivo di spesa e la descrizione analitica degli interventi da eseguire.

3. Il sindaco ha facoltà di impedire o sospendere lo svolgimento delle vendite di cui al presente articolo, qualora gli interventi da eseguire siano di scarsa rilevanza e tali, in ogni caso, da non giustificare la liquidazione delle merci giacenti nei locali adibiti alla vendita.

Art. 65.

Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali con sconti, ribassi ed omaggi di cui all'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, non possono essere effettuate contemporaneamente per tutte le merci poste in vendita ma solo per un numero limitato di articoli, non superiore a 5, salvo diversa previsione del piano comunale o intercomunale.

2. Le vendite di cui al primo comma del presente articolo devono avere una durata massima di 3 settimane e non potranno svolgersi nei 50 giorni antecedenti i periodi determinati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge n. 80 del 1980, per l'effettuazione delle vendite di fine stagione.

3. Nella comunicazione da dare al comune 5 giorni prima della effettuazione delle vendite promozionali, l'interessato deve indicare:

- a) la data di inizio della vendita e la sua durata;
- b) le merci poste in vendita a prezzi scontati o corredate da omaggi, distinte per voci merceologiche;
- c) la natura e il valore commerciale dell'eventuale omaggio.

4. Il sindaco ha facoltà di impedire o di sospendere lo svolgimento delle vendite contemplate nel presente articolo quando dalle asserzioni pubblicitarie o da controlli effettuati risulti palesemente che dette vendite sono di natura diversa da quella dichiarata nella comunicazione inviata al comune.

Art. 66.

Vendite promozionali per corrispondenza

1. Qualora le vendite promozionali vengano effettuate per corrispondenza, tramite televisione o tramite qualsiasi altro mezzo consentito, la preventiva comunicazione prevista dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, deve essere data all'assessore regionale competente in materia di commercio.

2. L'assessore regionale competente in materia di commercio ha facoltà di impedire o sospendere lo svolgimento delle vendite indicate nel precedente comma quando le stesse vengano effettuate in maniera non conforme alla legge n. 80 del 1980 ed alle presenti disposizioni.

3. La comunicazione da dare al comune o all'assessore regionale competente in materia di commercio deve essere inviata per lettera raccomandata A.R..

4. È fatto obbligo di indicare con la massima chiarezza in calce alle asserzioni pubblicitarie o, per le vendite televisive, in sovrapposizione, oltre agli estremi della comunicazione di cui al precedente comma, la data di inizio della vendita e la sua durata, nonché la tipologia della vendita stessa, utilizzando esclusivamente una delle seguenti dizioni:

- a) vendita promozionale;
- b) vendita di liquidazione;
- c) vendita di fine stagione.

Art. 67.

Divieto di operazioni al dettaglio nelle unità commerciali all'ingrosso

1. È tassativamente vietato lo svolgimento di attività di commercio al dettaglio nelle unità commerciali all'ingrosso di cui agli articoli 34 e 38 della presente legge.

Art. 68.

Abusivismo

1. È fatto divieto dell'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante da parte di soggetti non provvisti dei requisiti stabiliti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. La regione promuove specifici corsi di formazione per consentire la preparazione necessaria per l'esame di idoneità per l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per coloro i quali prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno esercitato l'attività di cui al comma precedente privi dell'iscrizione. La relativa spesa graverà sul fondo per l'addestramento professionale di cui alla legge regionale 1º giugno 1979, n. 47.

Art. 69.

Violazioni alla disciplina del commercio

1. Le trasgressioni alle norme sulle attività commerciali e in particolare su quelle concernenti il settore della somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni alla disciplina del commercio sono colpite dalle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale, integrate da quanto disposto dai successivi commi, dall'articolo 70 della presente legge.

2. In aggiunta alle sanzioni richiamate nel precedente comma, sono assoggettate a sanzione, in quanto a violazioni amministrative gravi alla disciplina del commercio:

a) l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione comunale;

b) l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale;

c) l'esercizio di qualsiasi attività commerciale senza l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio;

d) l'inosservanza ripetuta degli orari di apertura e chiusura stabiliti a livello regionale, sovracomunale e comunale.

3. Tali sanzioni, previo accertamento delle violazioni a mezzo di apposito verbale redatto dalle autorità competenti, sono stabilite in un ammontare variante da L. 1.000.000 a L. 10.000.000, in relazione alla persistenza della violazione medesima, sono applicate dai comuni nei quali le violazioni si verificano e gli introiti sono percepiti dai medesimi.

4. Per la vendita per televisione è competente il comune nel quale ha sede la stazione trasmittente.

Nei casi di recidiva, il sindaco, oltre alle sanzioni di cui al terzo comma, dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 20 giorni lavorativi.

6. In caso di pubblicità non veritiera ingannevole per il consumatore, il sindaco, in aggiunta alle sanzioni indicate nei precedenti commi, può disporre che le asserzioni pubblicitarie vengano rimosse, corrette o rettifiche a spese ed a cura del trasgressore

Art. 70.

Incompatibilità all'accesso alle provvidenze per i soggetti trasgressori

1. I soggetti trasgressori delle norme contenute nel precedente articolo 69, lettere a), b) e c) non possono accedere alle provvidenze di cui agli articoli precedenti per un periodo di 5 anni dalla data di accertamento delle trasgressioni.

TITOLO XI

NORMA FINANZIARIA

Art. 71

Autorizzazioni di spesa e copertura finanziaria

1. Le norme della presente legge che prevedono l'autorizzazione di spese o la concessione di incentivi entrano in vigore il 1° gennaio 1992.

2. Per la concessione delle agevolazioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 52 della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno (capitolo 07055):

anno 1992 - L. 9.000.000.000 con annualità da iscriversi dal 1992 al 2001

anno 1993 - L. 6.000.000.000 con annualità da iscriversi dal 1993 al 2002.

Le spese derivanti dalla concessione delle provvidenze di cui alle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 52, degli articoli 55, 57 e 58 nonché le spese previste dall'articolo 59 sono valutate in annue L. 1.200.000.000 (capitolo 07055).

4. Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 7 (capitolo 02102), 10 (capitoli 02016 e 02023), 33 (capitolo 07049), 39, 40 e 61 (capitolo 07053), 48 (capitolo 07054), 60 (capitoli 07045 e 07046) e 61 (capitolo 07045 01) sono valutate in complessive annue L. 800.000.000.

Alle spese derivanti dallo svolgimento delle iniziative di formazione professionale di cui agli articoli 62 e 68 si fa fronte con le risorse destinate al fondo di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (capitolo 10001).

6. Nel bilancio pluriennale della regione per gli anni finanziari 1991-1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione.

03 ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative, art. 30, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria) e art. 51 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 14 (legge di bilancio): 1992 L. 11.000.000.000, 1993 L. 17.000.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2^a della tabella B allegata alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria).

In aumento.

02 ASSESSORATO AFFARI GENERALI

Capitolo 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'amministrazione regionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, legge regionale 4 settembre 1978, n. 57, legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, legge regionale 28 febbraio 1981, n. 10, legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, legge regionale 28 novembre 1981, n. 39, legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, legge regionale 5 agosto 1985, n. 17, legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 e legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35) (spesa obbligatoria): 1992 L. 31.000.000, 1993 L. 31.000.000.

Capitolo 02023 - Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria): 1992 L. 3.000.000, 1993 L. 3.000.000.

Capitolo 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'amministrazione regionale (artt. 7 e 17bis, legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, legge regionale 19 maggio 1983, n. 14, legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, e legge regionale 22 giugno 1987, n. 27): 1992 L. 30.000.000, 1993 L. 30.000.000.

07 ASSESSORATO TURISMO

Capitolo 07045 - (Denominazione variata) (199?) - Spese per la promozione e l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni nazionali o regionali e per agevolare la partecipazione di enti e privati a tali manifestazioni, nazionali ed estere - spese dirette a favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti il commercio, l'artigianato ed il turismo (artt. 1, 2 e 4, legge regionale 6 aprile 1954, n. 5, e art. 70, legge regionale 27 giugno 1986, n. 44): spese per partecipare a manifestazioni nazionali ed internazionali, per lo svolgimento di campagne pubblicitarie ed iniziative similari (art. 60, terzo comma, della presente legge).

Capitolo 07045-01 - (Nuova istituzione) - 2.1.1.6.3.2.10.25 - (02.05) - Cat. progr. 06 - Contributi a favore di consorzi, società consortili per lo svolgimento di studi e ricerche dirette all'attuazione di servizi reali a favore delle imprese commerciali (art. 61 della presente legge): 1992 L. 136.000.000, 1993 L. 136.000.000.

Capitolo 07046 - (Denominazione variata) - (1992) - Contributi agli enti promotori ed organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni nazionali e regionali e per agevolare la partecipazione di enti e privati a tali manifestazioni nazionali ed estere (legge regionale 21 giugno 1980, n. 16): contributi per la partecipazione delle imprese commerciali industriali e commerciali ad iniziative di promozione commerciale all'estero (art. 60, primo comma, della presente legge).

Capitolo 07049 - Partecipazioni a società consortili che realizzano e gestiscono mercati agro-alimentari all'ingrosso (art. 56, legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, art. 77, legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, art. 117, primo comma, legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, art. 4, secondo comma, legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 33 della presente legge): 1992 L. 100.000.000, 1993 L. 100.000.000.

Capitolo 07053 - (Nuova istituzione) - 2.1.1.6.3.2.10.25 - (02.05) - Cat. Progr. 06 - Contributi per agevolare la costituzione, e il funzionamento di gruppi di acquisto e unioni volontarie (art. 39 della presente legge) contributi nelle spese per studi e ricerche necessari alla predisposizione di progetti speciali (art. 40 della presente legge): contributi per studi e ricerche atti alla realizzazione di servizi reali (art. 61 della presente legge): 1992 L. 300.000.000, 1993 L. 300.000.000.

Capitolo 07054 - (Nuova istituzione) - 2.1.2.3.2.3.10.25 - (08.02) - Cat. Progr. 06 Contributi ai comuni nelle spese sostenute nella realizzazione degli studi relativi alla redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita (art. 48 della presente legge): 1992 L. 200.000.000, 1993 L. 200.000.000.

Capitolo 07055 - (Nuova istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.25 - (02.05) - Cat. Progr. 06 Somma da versare al fondo speciale istituito per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali; oneri per la gestione dello stesso fondo speciale (artt. 49, 50, 52, 55, 57, 58 e 59 della presente legge): 1992 L. 10.200.000.000, 1993 L. 16.200.000.000.

7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 60, primo e terzo comma, fanno carico agli stanziamenti dei capitoli 07045 e 07046 dei bilanci per gli anni 1992 e 1993.

8. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 02016, 02023, 02102, 07045, 07045-01, 07046, 07049, 07053, 07054, 07055 e 10001 del bilancio della regione per l'anno finanziario 1992 ed ai capitoli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trenta giorni dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 73.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sardegna.

Cagliari, 31 ottobre 1991

FLORIS

92R0057

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1991, n. 36.

Costituzione in comune autonomo con denominazione «Monserrato» della frazione di Monserrato del comune di Cagliari.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 46
il 22/11/1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La frazione di Monserrato del comune di Cagliari è costituita in comune autonomo, con la denominazione di «Monserrato» e con la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art. 2.

1. Ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 e successive modificazioni, il nuovo comune di Monserrato fa parte della circoscrizione territoriale di competenza del Comitato di controllo di Cagliari.

Art. 3.

1. Ai sensi della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, il nuovo comune di Monserrato è iscritto nella unità sanitaria locale n. 21.

2. È contestualmente modificata la tabella A allegata alla predetta legge regionale.

Art. 4.

1. Con decreto dell'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata dai comuni interessati, o, in difetto, d'ufficio si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Cagliari ed il costituito comune di Monserrato.

2. Nelle more della definizione del predetto regolamento il comune di Cagliari provvede, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo comune, a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro per le necessità legate all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.

3. Il distacco del personale da effettuarsi, ove possibile, a richiesta degli interessati, deve garantire, prioritariamente, il funzionamento degli uffici demografici, elettorale e leva, degli uffici di segreteria, ragioneria e tecnico; una adeguata organizzazione del servizio di vigilanza e sicurezza pubblica ed un numero di operai e bidelli idoneo a garantire urgenti di manutenzione ed il regolare funzionamento delle scuole ubicate nella circoscrizione del nuovo comune.

4. In tutti i casi il personale distaccato deve essere almeno pari al 50% di quello che spetterebbe in ragione diretta della popolazione staccata e, nella prima fase, deve comprendere il personale che già opera nella circoscrizione.

5. Le anticipazioni finanziarie saranno determinate rapportando i trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti alla popolazione distaccata, al periodo di tempo intercorrente fra l'entrata in vigore della corrente legge e della chiusura dell'esercizio finanziario e tenendo conto della percentuale di personale distaccato. Devono comunque essere garantite, fin dall'entrata in vigore della legge, le anticipazioni necessarie a coprire spese obbligatorie.

6. Il distacco del personale e le anticipazioni finanziarie devono essere disposti entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge. In difetto si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 41 della legge 23 ottobre 1978, n. 62.

7. Il nuovo comune provvederà a prendere in carico il personale distaccato dopo la verifica della rispondenza dello stesso alle effettive necessità dell'ente.

8. In attesa dell'espletamento delle procedure per la definizione del contratto di tesoreria del nuovo comune, le funzioni di tesoriere saranno svolte dal tesoriere del comune madre.

Art. 5.

1. Per esigenze di organizzazione e di avviamento l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo comune di Monserrato un contributo straordinario di L. 500.000.000.

Art. 6.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in L. 500.000.000 e gravano sul capitolo 04179 04 del bilancio della regione per l'anno finanziario 1991.

2. Nel bilancio della regione per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione.

Capitolo 03145 - Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 - legge finanziaria) (spesa obbligatoria): L. 500.000.000.

04 ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

In aumento.

Capitolo 04179-04 (Nuova istituzione) 2.1.1.5.2.2.11.33 Cat. Progr. 04.15 (08.02) Contributo straordinario al comune di Monserrato per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali (art. 5 della presente legge): L. 500.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sardegna.

Cagliari, 18 novembre 1991

CABRAS

(Omissis).

92R0058

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 dicembre 1991, n. 47.

Proroga del termine di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, concernente interventi in favore dell'occupazione e provvidenze straordinarie in favore del personale dipendente della Sigma S.a.s. di Palermo.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 58 del 10 dicembre 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

bb sroixmitib al rca gubbcqa qllbb oimnmatlazib bztta n. 8
Art. 1.

1. Il termine finale previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è prorogato di ulteriori sei mesi.

2. Per le finalità del presente articolo si fa fronte con parte della disponibilità residua di lire 7.500 milioni di cui al comma 3, dell'articolo 26, della legge 15 maggio 1991, n. 27.

Art. 2.

1. In attesa della definizione degli interventi della GEPI per la ristrutturazione della SIGMA s.a.s. di Palermo e in considerazione della particolare situazione determinatasi a seguito dell'assassinio del titolare della stessa, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere un contributo straordinario alla SIGMA s.a.s. di Palermo entro il limite di spesa complessivo di lire 1.000 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto a titolo di concorso nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente a decorrere dal 1° ottobre 1991 e sarà erogato direttamente ai dipendenti in misura pari al 95 per cento dell'ultima retribuzione percepita, fino alla concorrenza della somma di cui al comma 1 e comunque per il periodo nel quale i dipendenti non hanno percepito retribuzioni in conseguenza delle difficoltà aziendali.

3. Il contributo predetto sarà erogato mediante ordine di accreditamento emesso in favore del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo il quale provvederà, sulla base della documentazione probatoria fornita dal datore di lavoro, mediante ordinativi di pagamento emessi a favore degli aventi diritto, anche a tutti i pagamenti occorrenti relativi al 100 per cento degli oneri sociali e riflessi.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 dicembre 1991

LEANZA

Assessore regionale per il lavoro,
la previdenza sociale,
la formazione professionale e l'emigrazione:
GIULIANA

92R0064

LEGGE 11 dicembre 1991, n. 48.

Provvedimenti in tema di autonomie locali.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 60 del 16 dicembre 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 4° marzo 1963, n. 16, e della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della legge, 8 giugno 1990, n. 142, contenute negli articoli:

a) 4 e 5, facendo salvi le potestà riconosciute alle province regionali del capo I del titolo V della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, ed il procedimento di formazione dello statuto dal medesimo capo disciplinato e con le seguenti aggiunte e modifiche allo stesso articolo 4:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«Gli schemi degli statuti comunali e provinciali devono essere predisposti dalle giunte entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Prima della approvazione consiliare, è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di statuto comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposte all'esame del consiglio comunale»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«Nello statuto deve essere prevista la partecipazione popolare all'attività del comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza»;

3) il secondo periodo del comma 4 è sostituito con il seguente:

«Lo statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'ente, se posteriore»;

b) 6, 7 e 8, con la seguente modifica allo stesso articolo 6: nel secondo periodo del comma 3 la parola «possono» è sostituita con la parola «debbono»;

c) 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

d) 19, comma 2, con riferimento alle province regionali per i servizi individuati nell'articolo 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9;

e) 22; 23; 24; 25; 26; 27, commi 1, 2, e 3; 31, commi 1, 2, 3 e 7; 32; 33; 34, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 35; 36, commi 1, 2, 3 e 7; 37; con le seguenti aggiunte e modifiche:

1) dopo il comma 3 dell'art. 24 sono aggiunti i seguenti:

«L'individuazione degli enti obbligati a la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per le materie oggetto della convenzione.

Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo 1986, n. 9, e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni»;

2) il comma 7 dell'articolo 25 è sostituito con il seguente:

«Oltre che nei casi previsti dalla legge, la costituzione di consorzi di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, quando si renda necessario provvedere a determinate funzioni e servizi di carattere obbligatorio. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto dell'ente. Il provvedimento è adottato uditi i consigli degli enti interessati, con pretermissione del parere, ove, previa diffida, non venga reso in ogni caso entro sessanta giorni dalla richiesta»;

3) dopo il comma 3 dell'articolo 27 sono aggiunti i seguenti:

«L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con decreto del Presidente della Regione o con atto formale del Presidente della Provincia regionale o del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso dev'essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale vi provvede entro i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal sindaco e composto dai rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e dal Prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali»;

4) dopo il comma 3 dell'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:

«Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel numero e con il criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo altresì forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.

I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni»;

5) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32, dopo la parola «variazioni», sono aggiunte le parole: «e storni di fondi»;

6) le lettere l) ed m) del comma 2 dell'articolo 32 sono così modificate:

«l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, le concessioni, le modalità di scelta del contraente ed i bandi di gara per le opere pubbliche e per le forniture quando abbiano oggetto di valore superiore a quello di cui al numero 8 dell'articolo 51 dell'ordinamento regionale degli enti locali moltiplicano per tre ed aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT. Ove il consiglio comunale non provveda entro il termine di sessanta giorni dalla fissazione dell'ordine del giorno si applica la procedura prevista dall'articolo 54 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9»;

7) alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32 le parole «In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5», sono sostituite con le seguenti: «Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando designati o eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti»;

8) al comma 3 dell'articolo 32 le parole da «variazioni di bilancio» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «variazioni di bilancio e storni, le quali decadono se non sono ratificate dal consiglio entro sessanta giorni dall'adozione e non possono essere reiterate»;

9) al comma 2 dell'articolo 33 sono soppresse le parole: «e comunque non superiore ad otto»;

10) il comma 3 dell'articolo 33 è così modificato:

«Gli statuti comunali e provinciali possono prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte dei rispettivi consigli in possesso dei requisiti di competenza determinati nello statuto medesimo nonché dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere»;

11) il comma 5 dell'articolo 34 è così modificato: «La prima convocazione è disposta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza»;

12) alla fine del comma 6 dell'articolo 34 sono aggiunte le parole «per voti»;

13) al comma 8 dell'articolo 34 le parole: «le dimissioni» sono sostituite con le parole: «la cessazione dalla carica»;

14) alla fine del comma 6 dell'articolo 37 sono aggiunte le parole: «con voto palese»;

f) 39, limitatamente alla lettera b), numero 1 Per la sospensione e lo scioglimento del consiglio si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 109-bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali;

g) 40, commi 1 e 2, limitatamente alle ipotesi di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge. La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali; la sospensione può essere disposta dall'Assessore regionale per gli enti locali;

h) 51, fatte salve le disposizioni riguardanti le commissioni giudicatrici di concorso di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 12; 52, fatte salve le attribuzioni di cui alle disposizioni del D. L.v. Lgt. 22 febbraio 1946, n. 123, e del D.Lv.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

i) 53; 54; 55; 56, comma 1, e 57; fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali, di appalti di lavori e forniture e di modalità di conferimento di servizi e con le seguenti aggiunte e modifiche:

1) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 56 dopo le parole «dello Stato» sono aggiunte le parole: «e della Regione»; e dopo le parole: «che ne sono alla base» sono aggiunte le parole: «in caso di deroga al pubblico incanto»;

2) al comma 1 dell'articolo 57 le parole «due componenti», sono sostituite con le parole «un componente»;

3) alla fine dell'articolo 57 è aggiunto il seguente comma:

«Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si rinvia alle disposizioni statali afferenti»;

l) 58;

m) 59, commi 1, 2, 3 e 5, con eccezione del terzo periodo del terzo comma; 60, comma 1, con l'aggiunta alla fine del primo comma del seguente periodo: «In caso di mancato adempimento entro i suddetti termini provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per gli enti locali».

I termini ivi previsti per l'adozione dello statuto e per la revisione dei consorzi e delle associazioni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali è istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali ed una copia di ciascuno statuto è trasmessa, a cura dell'Assessorato, al Ministero dell'interno.

I consigli di quartiere, costituiti secondo le disposizioni della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, e successive modificazioni, compatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, s'intendono prorogati fino alla prima scadenza dei consigli comunali successivi all'entrata in vigore dello statuto comunale.

I consigli di quartiere, che risultino incompatibili, cessano alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'articolo 184 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali è aggiunto il seguente comma:

«È consentito altresì, sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione di nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica».

Art. 3.

1. Gli articoli 56 e 146 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche, sono sostituiti dal seguente:

«Le elezioni del nuovo consiglio si svolgono alla data fissata per il primo turno utile di elezioni amministrative. Tali elezioni non possono svolgersi ove alla data prevista non siano decorsi almeno sei mesi da quella del provvedimento presidenziale di decadenza o di scioglimento del consiglio».

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i termini per la costituzione delle province regionali di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono riaperti per due anni.

Art. 5.

1. Il piano di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è adottato dalla provincia regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al piano è allegato un programma pluriennale di attuazione, nel quale è indicato l'ordine di priorità delle opere da realizzare. Tale ordine è vincolato anche ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

3. Durante la formazione del piano devono essere sentiti gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate.

4. Il piano è approvato dall'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.

5. Il piano è sottoposto a revisione dopo cinque anni.

6. Varianti al piano sono ammesse con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti.

7. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Art. 6.

1. È abrogata la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, e successive modificazioni, con eccezione degli articoli che disciplinano o che richiamano le procedure elettorali.

2. Sono abrogate, altresì, tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 7.

1. La normativa per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia regionale e quella per l'elezione dei consigli comunali e provinciale sarà esaminata dall'Assemblea regionale siciliana, su iniziativa del Governo regionale, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 dicembre 1991

LEANZA

Assessore regione per gli enti locali: LOMBARDO

92R0065

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1991, n. 14.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 (secondo provvedimento).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 29 ottobre 1991)

(Omissis).

92R0069

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 1991 n. 28.

Modifiche alle leggi provinciali 29 giugno 1978, n. 30, e 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, in materia di trasporti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 5 novembre 1991)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985, è così sostituito:

«1. Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici di interesse provinciale, adibiti al trasporto di persone o promiscuamente di persone e cose, da esercitarsi su sede propria, o su sede dichiarate pubbliche ai sensi di legge o con transito autorizzato ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 16 maggio 1980, n. 14».

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale n. 16/1985, inserito dall'art. 1 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 39, è così sostituito:

«3. Al servizio funiviario Bolzano-Soprabolzano si applica la presente legge. Agli altri servizi svolti con impianti funiviari che collegano località stabilmente abitate e che sono iscritti in apposito elenco approvato dall'assessore provinciale competente in materia, si applicano gli articoli 3, 4 e 13, le compensazioni tariffarie di cui al comma 1 dell'art. 14, l'art. 15, limitatamente alle spese di investimento necessarie per il rilevamento dei passeggeri trasportati, per l'emissione di documenti di viaggio e per l'informazione al pubblico, e l'art. 16. L'assessore provinciale competente in materia stabilisce, in base a criteri parametrici che tengano conto delle caratteristiche tecniche e di esercizio degli impianti, le distanze convenzionali per l'applicazione delle tariffe di trasporto e le distanze convenzionali per il calcolo delle compensazioni tariffarie di cui al comma 1 dell'art. 14».

3. All'art. 1 della legge provinciale n. 16/1985 è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Nel caso di aziende di servizi a prevalente capitale pubblico, operanti esclusivamente o prevalentemente nel campo della costruzione, produzione, locazione e manutenzione di infrastrutture e di beni e servizi destinati all'esercizio del trasporto pubblico, si applicano il comma 1 dell'art. 12 e l'art. 15. Alle stesse aziende può essere riconosciuto un contributo di esercizio da definirsi dalla Giunta provinciale».

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 2 della legge provinciale n. 39/1988, è così sostituito:

«3. Su domanda di comuni o di altri enti, l'assessore provinciale competente in materia può autorizzare nuovi servizi di trasporto di interesse comunale o di area, o intensificazioni di servizi esistenti, individuando il concessionario al quale affidare il servizio, tenuto conto delle esigenze di integrazione tecnico-gestionale dei servizi svolti nella stessa area o in aree adiacenti. Le imprese che esercitano tali servizi possono usufruire del contributo ordinario di esercizio determinato con le modalità previste al comma 7 dell'art. 13. In ogni caso non si applicano i contributi integrativi previsti dall'art. 17. È altresì escluso ogni altro intervento finanziario da parte della provincia autonoma di Bolzano. Il decreto di autorizzazione dei servizi deve riportare gli estremi della convenzione stipulata tra le parti richiedenti il servizio e l'impresa concessionaria. Nella convenzione deve essere prevista la corresponsione, all'impresa che esercita il servizio, dell'eventuale differenza tra il costo del servizio stesso e i proventi del traffico, ivi compresi i contributi eventualmente spettanti. Il costo dei servizi deve risultare da un preventivo analitico che costituisce parte integrante della convenzione».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 16/1985 è così sostituito:

«1. La Giunta provinciale approva annualmente, su proposta dell'assessore provinciale competente in materia e sentito il parere del comitato provinciale per i trasporti pubblici su strada, il programma di intervento nel settore dei trasporti pubblici di persone».

2. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 16/1985 è così sostituita:

b) un quadro della politica di settore e degli interventi dell'amministrazione, che comprende le linee di politica tariffaria, i criteri per l'adeguamento dell'offerta dei servizi, l'aggiornamento della politica di intervento a sostegno della gestione corrente delle imprese di trasporto, l'approvazione dei programmi di investimento e la definizione della politica di intervento per gli investimenti».

3. All'art. 3 della legge provinciale n. 16/1985 è aggiunto il seguente comma 5:

«5. Gli interventi finanziari, previsti alla lettera *c)* del comma 2, relativi ai contributi sulle spese di investimento, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale, nel corso dell'esercizio di competenza, su proposta dell'assessore provinciale competente in materia, sentite le imprese interessate».

Art. 4.

1. Il comma 6 dell'art. 7 della legge provinciale n. 16/1985 è così costituito:

«6. Nel caso di revoca, anche parziale, della concessione o di rinuncia da parte di concessionari che non ricadono nelle condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*, e nel caso di rinuncia motivata da modifiche dei programmi di esercizio che compromettono l'economico utilizzo delle risorse aziendali, viene riconosciuto un indennizzo. L'ammontare dell'indennizzo non può risultare superiore al prodotto tra il costo standard fissato per l'esercizio ai sensi del comma 3 dell'art. 17 e le vetture-chilometro/anno oggetto della revoca o della rinuncia. L'indennizzo è determinato dalla Giunta provinciale sentito l'ufficio provinciale competente».

Art. 5.

1. Il comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale n. 16/1985 è così sostituito:

«6. Al fine di agevolare lo sviluppo e la ristrutturazione di infrastrutture di servizio al trasporto pubblico di persone, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a imprese concessionarie o comuni, contributi sulle spese di investimento per un ammontare non superiore al 30% del costo ritenuto ammissibile, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 12».

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale n. 16/1985 è così sostituito:

«1. Al fine di promuovere le condizioni per una più efficiente gestione dei servizi da parte delle imprese di trasporto, in particolare di quelle minori, la cui gestione risulti vincolata da specifiche condizioni ed esigenze locali di trasporto, con deliberazione della Giunta provinciale sono riconosciuti i consorzi tra imprese che:

a) rappresentino almeno il 12% dei passeggeri-km trasportati a tariffa preferenziale o speciale;

b) prevedano nel proprio statuto criteri di ripartizione dei contributi ordinari, di cui al comma 2 dell'art. 14, e dei contributi integrativi, con l'obiettivo di riequilibrare le situazioni di diversa produttività dei servizi svolti dalle imprese consorziate, nonché l'impegno dei soci ad assicurare una mobilità interna al consorzio di mezzi e di persone, sufficiente a garantire le condizioni previste alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 6».

Art. 7.

1. I commi 4 e 5 dell'art. 12 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 3 della legge provinciale n. 39/1988, sono abrogati.

Art. 8.

1. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale n. 39/1988, è così sostituita:

«*a)* tariffe ordinarie: si applicano agli utenti che acquistano titoli di viaggio al portatore. Per i servizi svolti con impianti fissi, di cui all'art. 1, la tariffa ordinaria da applicarsi ai residenti in provincia di Bolzano è quella corrispondente alla distanza convenzionale di cui al comma 3 dell'art. 1».

2. Il comma 7 dell'art. 13 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale n. 39/1988, è così sostituito:

«7. Per i servizi previsti ai commi 1 e 3 dell'art. 2, la Giunta provinciale può autorizzare l'applicazione di particolari tariffe e modalità di utilizzo dei servizi. In questo caso i contributi ordinari, di cui all'art. 14, sono concessi solo se le modifiche autorizzate consentono la disponibilità delle informazioni necessarie per la determinazione dei contributi stessi. Nel caso dei servizi di cui al comma 3 dell'art. 2 e nel caso di specifiche convenzioni aventi per oggetto le modalità di utilizzo dei servizi di trasporto e l'assunzione dei relativi oneri, da approvarsi dall'assessore competente in materia, la Giunta provinciale può, ove ricorrano particolari esigenze di tutela ambientale, ammettere a contributo i viaggi effettuati a tariffa ordinaria. Il contributo non può superare il 50% della tariffa ordinaria che risulterebbe applicando la lettera *a)* del comma 2».

3. I commi 5 e 10 dell'art. 13 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale n. 39/1988, sono abrogati.

Art. 9.

1. L'art. 14 della legge provinciale n. 16/1985, modificato dall'art. 5 della legge provinciale n. 39/1988 è così sostituito:

«Art. 14.

Contributi ordinari di esercizio

1. A favore delle imprese di trasporto e dell'Ente Ferrovie dello Stato limitatamente agli accordi di cui al comma 4 dell'art. 3, sono disposti annualmente contributi in conto esercizio, finalizzati a compensare le obbligazioni tariffarie da loro assunte. Tali contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie. Per gli impianti fissi, la tariffa ordinaria considerata ai fini della determinazione del contributo è la minore tra quella calcolata con riferimento al comma 3 dell'art. 1 e quella effettivamente applicata sull'impianto ai residenti o gruppi di residenti in provincia di Bolzano.

2. Nel caso di consorzi di imprese approvati ai sensi dell'art. 11, il contributo è erogato nella misura dell'80% direttamente alle imprese e per il restante 20% al consorzio.

3. L'ufficio provinciale competente trasmette agli assessori provinciali interessati, sulla base dei dati consuntivi della gestione del sistema tariffario, l'ammontare dei contributi ordinari di esercizio erogati a fronte di provvedimenti, previsti dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 13, che autorizzano l'applicazione di tariffe speciali».

Art. 10.

1. Il comma 3 dell'art. 15 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 6 della legge provinciale n. 39/1988, è così sostituito:

«3. I contributi sono erogati su domanda redatta dal concessionario che richiede i contributi stessi, corredata dagli originali dei titoli di acquisto dei beni. Devono inoltre essere dichiarati, sotto la responsabilità del legale rappresentante dell'ente richiedente, la data di registrazione in contabilità dell'operazione di acquisto, il numero progressivo di registrazione sul libro giornale Iva e il valore portato ad incremento dei cespiti ammortizzabili, indicando separatamente l'eventuale quota di Iva indetraibile. I contributi riconosciuti alle imprese beneficiarie si considerano accantonati in un apposito fondo da utilizzarsi secondo quanto previsto dall'art. 17».

Art. 11.

1. L'art. 16 della legge provinciale n. 16/1985 è così sostituito:

«Art. 16.

Modalità di erogazione dei contributi ordinari in conto esercizio

1. L'ufficio provinciale competente, a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della provincia, è autorizzato ad erogare, nel corso dell'esercizio, i contributi di cui all'art. 14 sulla base dei dati consuntivi dell'esercizio precedente, aggiornati con i dati derivanti dalle elaborazioni periodiche dell'esercizio in corso.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il funzionario delegato accertata l'ammontare definitivo dei contributi di competenza dell'esercizio precedente. L'eventuale differenza tra i contributi erogati e quelli accertati per ogni singola impresa o consorzio viene conguagliata nel corso dell'esercizio».

Art. 12.

1. L'art. 17 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 7 della legge provinciale n. 39/1988, è così sostituito:

«Art. 17.

Contributi ordinari di esercizio integrativi

1. Consorzi o singole imprese non consorziate sono ammessi, su loro domanda, ad un contributo integrativo di quello ordinario previsto dall'art. 14, finalizzato a compensare gli obblighi di servizio pubblico. Il contributo è determinato nella differenza tra costi e ricavi, come definiti e valutati nei commi da 2 a 6.

2. I costi standard sono riferiti alla gestione caratteristica, al netto delle quote di ammortamento. Oltre alle quote di ammortamento, non sono considerati quindi i costi relativi agli oneri finanziari, agli oneri straordinari e alle imposte di reddito.

3. Al fine di tener conto del riconoscimento di particolari indennità e delle esigenze di rinnovo e potenziamento dei mezzi di produzione, il costo standard di cui al comma 2 è rettificato in aumento dall'indennità di bilinguismo a favore del personale dipendente, ove spettante, e dalle quote di ammortamento degli investimenti, per la parte riconosciuta nei decreti di impegno della spesa di cui all'art. 3, ed in diminuzione dalle quote di ammortamento del fondo contributi sugli investimenti da portare in riduzione del fondo stesso fino al suo completo utilizzo, il cui ammontare è determinato tenuto conto delle esigenze di autofinanziamento degli investimenti stessi, nonché dalle quote di ammortamento del fondo contributi sugli investimenti da portare in riduzione del fondo stesso, nella misura eventualmente richiesta dalle imprese concessionarie. Le imprese concessionarie devono evidenziare nel passivo dello stato patrimoniale il fondo contributi sulle spese di investimento ancora da ammortizzare.

4. Ai fini di cui al comma 1 si tiene conto dei seguenti ricavi:

a) ricavi relativi ai proventi del traffico di competenza dell'esercizio, ivi compresi quelli derivanti dall'emissione dei documenti di riconoscimento di cui al comma 9 dell'art. 13;

b) ricavi relativi ai contributi ordinari di competenza dell'esercizio di cui all'art. 14;

c) ricavi relativi a contributi e sovvenzioni, trasferiti dallo Stato e da altri enti;

d) ricavi relativi agli interventi finanziari e ai rimborsi previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 2, di competenza dell'esercizio.

5. Il costo standard aziendale o consortile è pari al prodotto tra un costo standard per vettura-chilometro, determinato dalla Giunta provinciale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di competenza, e le vetture-chilometro riconosciute necessarie a ciascuna impresa o consorzio per svolgere i servizi di interesse provinciale. Per il primo esercizio di applicazione, il costo standard per vettura-chilometro può essere determinato nell'anno di competenza. Nel caso di variazione delle condizioni di esercizio che modificano i livelli di produttività aziendale, il costo standard per vettura-chilometro può essere rideterminato dalla Giunta provinciale.

6. Il costo standard per vettura-chilometro è definito sulla base di criteri di efficiente gestione, riferiti ai diversi centri di costo aziendale, ivi compresi i servizi di interesse comune per le imprese di trasporto, previsti al comma 2 dell'art. 12, e di eventuali altri di interesse generale per l'attività stessa del trasporto pubblico.

7. La Giunta provinciale determina il contributo in via definitiva nell'esercizio successivo a quello di competenza, tenuto conto delle vetture-chilometro effettivamente prodotte e dei valori di cui ai commi 3 e 4, accertati dagli uffici provinciali competenti. Nel primo esercizio di applicazione del contributo integrativo possono essere riconosciute eventuali perdite relative ad esercizi precedenti. Qualora il costo effettivo risulti superiore del 3% rispetto al corrispondente costo standard di cui al comma 2, l'impresa interessata può richiedere una revisione del contributo integrativo. La Giunta provinciale decide acquisito il parere dell'ufficio provinciale competente.

8. La Giunta provinciale può disporre nel corso dell'esercizio di competenza, anticipazioni sul contributo integrativo per un ammontare non superiore al 90% dello stesso contributo riconosciuto nell'esercizio precedente per gli stessi servizi.

9. Le imprese, oltre alla documentazione tecnica e contabile di cui al comma 1 dell'art. 5, devono fornire i prospetti di raccordo tra i bilanci approvati e le dichiarazioni fiscali, nonché la ripartizione dei costi e dei ricavi per centro di costo secondo i modelli approvati dall'assessore provinciale competente in materia. I consorzi predispongono situazioni aggregate delle informazioni relative alle imprese consorziate».

Art. 13.

1. L'art. 2 della legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30, è così sostituito:

«Art. 2.

1. I viaggiatori di mezzi di pubblico trasporto delle linee di interesse provinciale, sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio non valido sono soggetti, oltre al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria, alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 20.000 a L. 100.000. Entro i predetti limiti, la Giunta provinciale determina l'effettivo ammontare della sanzione.

2. In caso di mancato pagamento della sanzione al momento dell'accertamento dell'infrazione, la sanzione è maggiorata del 10%.

3. Il personale incaricato dalle imprese esercenti dell'accertamento delle violazioni, munito di tessera di riconoscimento e distintivo, che nell'esercizio delle funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale, può richiedere ai viaggiatori di cui al comma 1 un valido documento di riconoscimento o le generalità.

4. Per l'esazione delle sanzioni pecuniarie, l'ufficio provinciale dei trasporti fornisce alle imprese appositi moduli numerati progressivamente secondo un modello approvato dall'assessore provinciale competente in materia.

5. Gli importi riscossi a titolo di sanzione pecuniaria sono devoluti alle imprese esercenti».

Art. 14.

Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 43, 44 e 45 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono inflitte dal consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma, nominato dall'assessore provinciale competente in materia e composto da:

- a) un presidente scelto preferibilmente tra i magistrati;
- b) quattro rappresentanti dell'azienda, designati dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti possibilmente tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari;
- c) quattro rappresentanti del personale, designati dalle associazioni sindacali provinciali dei lavoratori numericamente più rappresentative, e scelti con precedenza tra gli appartenenti all'azienda.

2. Per ciascuno dei membri di cui al comma 1 è nominato, con la stessa procedura, un supplente.

Art. 15.

1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unificato tutte le leggi provinciali concernenti l'ordinamento del trasporto pubblico di persone su strada e su impianti fissi riconosciuti di interesse sociale, in concessione provinciale.

Art. 16.

1. Alle spese per gli interventi finanziari indicati all'art. 1, comma 2, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 61105 e 61147 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

2. Alle spese per gli interventi finanziari indicati all'art. 1, comma 2, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 61105 e 61147 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 ottobre 1991

DURNWALDER

Visto, p. Il commissario del Governo per la provincia
Il vice prefetto vicario: PAPPALARDO

9240070

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 1991, n. 29.

Modifica alla legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57: «Provvidenze per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, per l'acquisto dei relativi mezzi e per l'approntamento di aree necessarie al servizio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 5 novembre 1991)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis.

1. A seguito di accertate ragioni di igiene e sicurezza ambientale, di cui all'art. 1, comma 7, della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21, ed al fine di favorire nel territorio provinciale l'attuazione di un sistema integrato di impianti di smaltimento di rifiuti speciali, e in particolare la concentrazione delle operazioni di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, la Giunta provinciale è autorizzata:

a) a concedere alle imprese industriali, artigianali e di servizi, contributi fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione, anche in forma associata, di centri tecnologici per lo smaltimento di rifiuti speciali, con priorità per quelli tossici e nocivi;

b) a concedere alle imprese che operano nel settore edilizio, contributi fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile per lo smaltimento in forma associata dei materiali di risulta, o la costruzione di impianti di riciclaggio dei medesimi.

2. I contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere aumentati fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile, qualora vengano realizzati impianti pilota o applicate tecnologie sperimentali o innovative per razionalizzare lo smaltimento dei rifiuti, i processi di riciclaggio o di riutilizzo, al fine anche di recuperare materie prime ed energie.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti sulla base di un programma da approvarsi dalla Giunta provinciale, mirato alla realizzazione di un sistema integrato per lo smaltimento di rifiuti speciali nel territorio provinciale».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale n. 57/76 è inserito il seguente articolo:

«Art. 9.

1. Alle spese per gli interventi finanziari derivanti dall'art. 7-bis, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 85051 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, e con gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri sulla base delle disposizioni della legge finanziaria annuale.

2. La denominazione del capitolo di spesa 85051 è integrata col seguente testo: «Contributi alle imprese produttive per l'allestimento di impianti di smaltimento di rifiuti speciali».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 ottobre 1991

DURNWALDER

Visto, p. Il commissario del Governo per la provincia
Il vice prefetto vicario: PAPPALARDO

9240071

LEGGE PROVINCIALE 29 ottobre 1991 n. 30.

Integrazione della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sull'applicazione delle sanzioni amministrative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 19 novembre 1991)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Alla fine dell'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31, è aggiunto il seguente comma:

«Qualora sia indicato solo il massimo edittale della sanzione pecuniaria, il suo pagamento in forma ridotta è ammesso in misura pari ad un terzo del massimo stesso»

Art.

1. Dopo l'art. 14 della legge provinciale 7 gennaio 1977 n. 9, è inserito il seguente art. 14-bis:

«Art. 14-bis.

Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie disposte da leggi o regolamenti provinciali o regionali, applicabili ai sensi dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono aumentate in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel periodo compreso tra la data della loro entrata in vigore e il 31 dicembre 1990, e quindi in ogni quinquennio successivo a tale data. L'aumento è arrotondato alle 10.000 lire superiori.

2. Quando, tenuto conto dell'aumento previsto nel comma 1, la legge o il regolamento stabiliscono la sanzione amministrativa pecuniaria inferiore nel minimo o nel massimo a lire 20.000, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire 50.000 e a lire 500.000.

3. Il Presidente della Giunta provinciale ridetermina con proprio decreto, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente normativa provinciale e regionale, in applicazione di quanto disposto nei commi 1 e 2.

4. I nuovi limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie, per effetto degli aumenti di cui ai commi 1 e 2, trovano applicazione per le violazioni commesse a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione del relativo decreto presidenziale di cui al comma 3.

5. Gli aumenti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse non è fissato direttamente nella legge ma è diversamente stabilito.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 29 ottobre 1991

DURNWALDER

Visto, Il commissario del Governo per la provincia: URZI

92R0072

LEGGE PROVINCIALE 29 ottobre 1991 n. 31.

Partecipazione della provincia all'Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 19 novembre 1991)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare alla costituzione di un'istituzione da denominarsi «Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale», al fine di promuovere e favorire progetti di ricerca applicata, nonché la qualificazione, l'aggiornamento e perfezionamento nelle diverse professionalità.

Art.

1. La partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla costituzione dell'Accademia deve prevedere, nel relativo statuto, la rappresentanza della Provincia stessa negli organi sociali e la scelta preferenziale dell'attività istituzionale di ricerca e formazione nei settori della lingua e del diritto, delle questioni ambientali nell'arco alpino, delle problematiche etniche e delle autonomie regionali.

2. Il Presidente della Giunta provinciale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'Accademia, previa deliberazione della Giunta stessa, che nomina anche i propri rappresentanti in seno agli organi sociali dell'Accademia.

3. In caso di partecipazione della Provincia, per poter fruire dei fondi di cui all'articolo 3, l'Accademia è tenuta a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Art.

1. La Giunta provinciale, in caso di partecipazione all'Accademia, oltre a versare la quota sociale statutariamente prevista, è autorizzata ad assegnare annualmente fondi a sostegno dell'attività e delle spese di gestione sulla base del relativo programma e previa verifica della sua rispondenza alle finalità previste nell'articolo 1.

2. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dell'Accademia, a titolo di comodato gratuito, i locali, le attrezzature e gli arredamenti necessari o propri o con adeguati apporti finanziari.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare i fondi di cui ai commi 1 e 2 in una o più soluzioni, tenuto conto delle esigenze gestionali dell'Accademia.

Art. 4.

1. Per le finalità di cui all'articolo comma 1, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.275.900.000.

2. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

3. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 3 dell'allegato n. 3 al bilancio).

Art. 5.

I Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:

di nuova istituzione

cap. 33112 Spese per la partecipazione della Provincia all'Accademia europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale (art. 3, comma 1, della legge).
COD/3.3-1.5/1.1.162.2.06.06/
Competenza Lire 1.275.900.000
Cassa Lire 600.000.000

in diminuzione

cap. 102115 Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti)
Competenza Lire 1.275.900.000
Cassa Lire 600.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 29 ottobre 1991

DURNWÄLDER

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: URZI.

92R0073

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAIRO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria COMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorilli E.
Via Buozzi, 23
- SOVERATO (Calenzano)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **RENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- FORLÌ**
Libreria CAPELLI
Corso della Repubblica, 54
- Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- PIACENZA (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 15
- PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 26/30
- LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Gerofalo, 33
- Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII,
- BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
- Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
- Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICHIETTA
Piazza Annesione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 20/62

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
DI E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 354
- BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- SO CE DI S.r.l.
Via Roma, 80
- VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
- Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPHO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **CRISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria LAZIENDA
Via Calicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 35

CATANIA

- ENRICO ARLIA**
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- FIRENZE**
Libreria MARZCOCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
- Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalfe, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUZIA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTFROCICA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLONDI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 80.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 0 0 9 2 *

L. 2.400